PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese”

CRITERI E MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE

"AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI"

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI APPROVAZIONE DEI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	1911	7 settembre 2012
Modifica	2424	9 novembre 2012
Modifica	2814	14 dicembre 2012
Modifica	1343	1 luglio 2013
Modifica	1280	28 luglio 2014
Modifica	809	18 maggio 2015
Modifica	1644	28 settembre 2015
Modifica	616	22 aprile 2016
Modifica	1886	2 novembre 2016
Modifica	1045	30 giugno 2017
Modifica	2274	28 dicembre 2017
Modifica	844	19 giugno 2020
Modifica	2036	4 dicembre 2020
Modifica	2117	14 dicembre 2020

Modifica	487	25 marzo 2022
Modifica	1419	5 agosto 2022

I N D I C E

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

2. SOGGETTI BENEFICIARI

3. INIZIATIVE PRIORITARIE RITENUTE AMMISSIBILI

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
4.2 SPESE AMMISSIBILI PER TIPO DI INIZIATIVA PROGRAMMATA
4.2.1 Investimenti immobiliari
4.2.2 Investimenti mobiliari
4.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

5. INCENTIVI

5.1 PERCENTUALI DI CONTRIBUTO
5.1.2 Soppresso
5.1.3 Pacchetto integrato
5.2 MAGGIORAZIONI
5.3. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI
6.1.1 Obblighi di destinazione
6.1.2 Obblighi economico-finanziari e occupazionali
6.1.3 Obblighi fiscali
6.1.4 Altri obblighi
6.2 DINIEGHI E REVOCHE
6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

7. PROCEDURE

7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
7.2.1 Disposizioni generali
7.2.2 Procedura automatica
7.2.3 Procedura valutativa
7.2.4 Procedura negoziale

7.2.5 Valutazione del profilo economico finanziario
7.2.6 Disposizioni transitorie per le domande esaminate in procedura automatica
7.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
7.3.1 Termini in procedura automatica
7.3.2 Termini in procedura valutativa e negoziale
7.3.3. Variazioni dei programmi di investimento

8. DOCUMENTAZIONE
8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
8.1.1 Procedura automatica
8.1.2 Procedura valutativa
8.1.3. Procedura negoziale
8.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
8.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
8.3.1 Anticipo del contributo
8.3.2 Saldo del contributo
8.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
8.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente
8.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario
8.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI
8.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni dettate dai presenti criteri si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come "legge provinciale".

2. Fatto salvo quanto previsto per le domande in procedura automatica dal punto 7.2.6, i presenti criteri hanno validità a partire dal giorno successivo a quello di approvazione.

3. Per gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito indicate come "norme di carattere generale".

4. I presenti criteri non trovano applicazione nei confronti delle seguenti iniziative già agevolate da altre leggi provinciali:

a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci ed agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);
b) investimenti relativi a strutture alpinistiche agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);
c) soppressa [1] [2]

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri le imprese, i consorzi di imprese, gli enti e le associazioni per le attività di impresa, nonché le associazioni di categoria, come indicati al punto 2, commi 1, 2 e 3 delle norme di carattere generale, che svolgono o che intendono svolgere attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale, con esclusione in ogni caso dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle norme di carattere generale stesse.

2. Per essere destinatario [3]degli aiuti previsti dai presenti criteri il soggetto richiedente, iscritto al registro delle imprese [4] deve:

a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

---

[1] Lettera così sostituita dall'allegato e) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013.

[2] Lettera soppressa dal punto 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 18 maggio 2015, allegato 3.

[3] Parole sostituite dal primo alinea dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 del 28 dicembre 2017.

[4] Parole inserite dal primo alinea dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 del 28 dicembre 2017.

b) non avere in corso procedure concorsuali.

3. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 2 è verificato in sede di erogazione. [5]

3.bis. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:

a) somministrino la prima colazione agli alloggiati;
b) non abbiano più del 70 per cento dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina. [(6)]

4. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011 nonché delle disposizioni statali in materia di dimensione di impresa [7].

5. soppresso [8]

a) esercizi alberghieri ed extralberghieri, inclusi campeggi e rifugi escursionistici;
b) centri di salute e benessere, attività sportive e stabilimenti balneari;
c) esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico.

6. Ai fini dei presenti criteri per "unità locale" deve essere intesa anche la sede dell'impresa in cui si svolge l'attività.

3. INIZIATIVE PRIORITARIE RITENUTE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili attraverso i presenti criteri soltanto progetti di investimento promossi dai soggetti indicati al punto 2 rientranti tra le seguenti priorità:

ATTIVITÀ SOSTITUTIVE/SUBENTRI

1.a Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari programmati da attività sostitutive. Per attività sostitutiva si intende la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali, documentati da apposito accordo

[5] Comma sostituito dal secondo alinea dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 del 28 dicembre 2017.
[6] Comma aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 di data 9 novembre 2012.
[7] Parole sostituite dall'allegato C) parte I della deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data 7 dicembre 2020
[8] Comma soppresso dall'allegato C) parte I della deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data 7 dicembre 2020

sindacale, derivanti, in modo significativo, dall'assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Il numero dei lavoratori provenienti dalle predette imprese deve essere pari almeno al 30 per cento del totale dei nuovi occupati previsti e comunque non inferiore a 9 unità. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro un anno dall'avvio dell'attività sostitutiva. Le agevolazioni concesse sono confermate qualora l'impresa non possa procedere alle assunzioni per indisponibilità del personale, anche in relazione alla specifica professionalità richiesta. L'indisponibilità del personale deve risultare da specifica dichiarazione dell'Agenzia del Lavoro. Gli incrementi occupazionali previsti nell'accordo sindacale non possono risalire anteriormente ad un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo e devono comunque essere concretizzati entro il termine di realizzazione dell'iniziativa, fatto salvo il caso di infruttuosa ricerca da documentarsi con apposita dichiarazione dell'Agenzia del Lavoro.

1.b Investimenti derivanti dal subentro in attività di produzione, vendita e riparazione di beni o di fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007) [9] a seguito di:

a) passaggio generazionale ai sensi dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 24 duodecies della legge provinciale;
b) altri casi di trasferimento della proprietà di un'azienda o di un ramo della medesima, di tutte le quote di una società di persone o di una partecipazione pari ad almeno il 51% di una società di capitali tra soggetti in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4.

Possono rientrare nella presente priorità esclusivamente i seguenti investimenti:

a1) l'acquisto delle strutture immobiliari destinate all'attività dell'azienda oggetto di trasferimento purché rientranti nel contratto di cessione dell'azienda stessa e a condizione che sia prevista la tipologia di investimento indicata alla seguente lettera b1); l'acquisto è ammissibile anche qualora non rientrante nel contratto di cessione dell'azienda nel caso di acquisizione in leasing e nel caso di proprietà esclusiva dell'immobile da parte di imprese collegate all'impresa cedente ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1) del codice

[9] Parentesi sostituita dalla lettera a) del punto 1. dell'allegato b) della deliberazione n. 1280 di data 28 luglio 2014.

civile o da parte di uno o più soci dell'impresa cedente; [10]

b1) opere di ristrutturazione o di ampliamento delle strutture immobiliari di cui alla lettera a1);

c1) investimenti mobiliari destinati all'azienda oggetto di trasferimento.

La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro un anno da quando è stato effettuato il subentro. Il subentro deve avvenire comunque entro il termine di realizzazione dell'iniziativa. [11]

2. NUOVE INIZIATIVE/RICONVERSIONI

2.a Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari programmati da nuove iniziative. Ai fini della presente priorità sono considerate nuove iniziative le imprese costituite sul territorio provinciale da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda e le imprese non presenti sul territorio provinciale. Ai fini del presente punto, l'impresa individuale si considera costituita alla data della comunicazione unica al registro delle imprese. Sono in ogni caso escluse dalla presente priorità:

a) nuove imprese che non sono in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4 rispetto ad altre imprese già presenti sul territorio provinciale;

a bis) nuove imprese di cui risultino titolari o soci con una partecipazione complessiva superiore al 10%, soggetti che risultavano nei tre anni precedenti la costituzione della nuova impresa già essere titolari o soci con una partecipazione superiore al 10% di altra impresa che esercitava sul territorio provinciale [12] la medesima attività o attività similare, intendendosi per tale quella ricompresa nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007; [13]

b) nuove imprese nate a seguito di subentro in un'impresa già esistente sul territorio provinciale o il mero cambiamento di denominazione sociale o forma giuridica;

c) nuove imprese con attività prevalente nei seguenti settori o attività:

c.1) costruzioni (sezione F - ATECO 2007);

c.2) estrazione di minerali da cave e miniere (sezione B - ATECO 2007);

c.3) trasporto e magazzinaggio (sezione H - ATECO 2007);

---

[10] Frase inserita come previsto dal punto 2. della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 18 maggio 2015 Allegato 3.

[11] Paragrafo così sostituito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e). Per la data di applicazione si veda il punto 6 della medesima deliberazione n. 1343/2013.

[12] Parole aggiunte dalla lettera b) del punto 1. dell'allegato b) della deliberazione n. 1280 di data 28 luglio 2014.

[13] Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

c.4) attività immobiliari (sezione L - ATECO 2007);

c.5) elaborazione dati (codice 63.11.1 - ATECO 2007).

La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro il termine di ventiquattro mesi sopra indicato.

2.b Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari destinati all'apertura di nuove unità locali finalizzate prevalentemente alla produzione, alla vendita e alla riparazione di beni o alla fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007) [14]; l'apertura della nuova unità locale può conseguire sia all'avvio o al trasferimento dell'attività sia ad una ulteriore localizzazione della stessa. [15]

La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro un anno dall'apertura della nuova unità locale.

Nel caso di acquisto dell'immobile già in disponibilità, tale termine decorre dalla data del relativo contratto di compravendita o leasing. [16]

2.c Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari destinati alla riconversione di attività esistenti in altre attività. Per riconversione si intende l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa o da un'unità locale di un'impresa per l'avvio di altra attività non precedentemente svolta dall'impresa, nelle medesime sedi di esercizio dell'attività o in altre sedi, e il passaggio ad altra attività comporta l'adeguamento della struttura aziendale con l'acquisizione di beni per almeno euro 50.000,00. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro un anno da quando è stata effettuata la riconversione dell'attività. La riconversione deve avvenire comunque entro il termine di realizzazione dell'iniziativa. La riconversione dell'attività deve realizzarsi, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche dal punto di vista formale attraverso le conseguenti modifiche nel Registro delle imprese.

2.d Sostituzione di beni distrutti o ripristino di quelli danneggiati da calamità in relazione ai quali non siano applicabili gli *Interventi per la ripresa delle attività economiche*, previsti dalla legge provinciale riguardante la disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento**.**

2.d bis Acquisizione di immobili, impianti tecnologici fissi e mobili, limitatamente agli interventi previsti in favore delle attività economiche disposti da Trentino sviluppo s.p.a. sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33,

---

[14] Parentesi sostituita dalla lettera c) del punto 1. dell'allegato b) della deliberazione n. 1280 di data 28 luglio 2014.

[15] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e). Per la data di applicazione si veda il punto 6 della medesima deliberazione n. 1343/2013.

[16] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3). Per la data di applicazione si veda il punto 7 della medesima deliberazione n. 1045/2017.

comma 2, della legge provinciale. [17]

3. *RETI DI IMPRESE*

3.a Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari per l'avvio di consorzi o società consortili, destinati a scopi produttivi commerciali o di servizio ai consorziati. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro tre anni dalla data di costituzione del consorzio o della società consortile.

3.b Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari per l'avvio di progetti di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale destinati ad utilizzo congiunto in favore degli aderenti a fini produttivi commerciali o di servizio previsti dal contratto di rete. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro tre anni dalla data di costituzione della rete;

3.c Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari per l'avvio di gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile, destinati ad utilizzo congiunto in favore degli aderenti a fini produttivi commerciali o di servizio previsti dal contratto. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda presentata entro tre anni dalla data di costituzione del gruppo paritetico.

4. *QUALITÀ NELL'IMPRESA*

4.a Investimenti destinati al miglioramento qualitativo degli esercizi di produzione o commercializzazione di beni o servizi, inclusi i servizi alloggio e ristorazione attività di produzione, vendita e riparazione di beni o di fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007) [18].

Possono rientrare nella presente priorità esclusivamente i seguenti investimenti di importo superiore ad euro 150.000,00, ridotti ad euro 100.000,00 nel caso di interventi destinati alla ristrutturazione di rifugi escursionistici:

a) opere di ristrutturazione, incluse sistemazioni esterne, o di ampliamento delle strutture immobiliari;
b) investimenti mobiliari da collocare in locali oggetto delle opere di cui alla lettera a);
c) sostituzione di impianti, arredi e attrezzature destinati all'alloggio, alla ristorazione o alla fornitura di servizi alla clientela anche senza la presenza di opere di cui alla lettera a).

La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di due anni solari. [19]

---

[17] Paragrafo aggiunto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

[18] Parentesi sostituita dalla lettera d) del punto 1. dell'allegato b) della deliberazione n. 1280 di data 28 luglio 2014.

[19] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e). Per la data di applicazione si veda il punto 6 della medesima deliberazione n. 1343/2013.

4.b Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1, EURO 2 o EURO 3 immatricolati da almeno 10 anni [20], di proprietà del soggetto richiedente da almeno 5 anni o acquisiti tramite operazioni di leasing da almeno 5 anni, con autoveicoli ammissibili ad agevolazione (ai sensi del punto 4.2.2, comma 2, di questi criteri) di standard almeno EURO 6. Gli autoveicoli sostituiti [21] devono essere rottamati entro 4 mesi dall'immatricolazione dei nuovi automezzi. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

4.c Investimenti di ristrutturazione edilizia relativi a laboratori e magazzini ed investimenti mobiliari, destinati ad evitare la contaminazione da glutine programmati da produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

4.d Investimenti immobiliari e mobiliari destinati all'attività formativa svolta dalle imprese ed in particolare dalle botteghe scuola costituite ai sensi della disciplina provinciale delle imprese artigiane. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

4.e Investimenti immobiliari e mobiliari nei settori produttivi di beni, destinati all'accoglienza nell'impresa della clientela nel limite massimo di euro 150.000,00. Sono esclusi dalla presente priorità la realizzazione di unità abitative o vani destinati al pernottamento. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

4.f investimenti immobiliari e mobiliari destinati all'istituzione di servizi di prossimità interaziendale previsti dall'articolo 12 della legge sul benessere familiare. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

4.g Investimenti in autoveicoli di standard europeo almeno EURO 5 programmati da soggetti richiedenti che svolgono attività di:

a) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) con il limite massimo di spesa ammessa previsto al punto 4.3, comma 3;
b) Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007)
c) altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007);
d) commercio al dettaglio ambulante (codice 47.8 - ATECO 2007) limitatamente ai veicoli attrezzati per il commercio su aree pubbliche;

[20] Parole sostituite dal punto 2 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

[21] Parole sostituite dal punto 2 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

e) intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio, promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007), agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007), con il limite massimo di spesa ammessa per autoveicolo previsto al punto 4.3, comma 3;

f) assistenza sociale non residenziale (codice 88 - ATECO 2007).

La priorità è attribuibile a condizione che il soggetto richiedente nei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo non abbia presentato domande di contributo per acquisto di veicoli. In ogni caso la presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

4.h Investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro nella prima lavorazione del porfido, di nuovi macchinari che consentano agli operatori che effettuano la cernita e la sfaldatura del materiale l'assunzione di una postura corretta dal punto di vista ergonomico. La priorità è attribuibile a condizione che il soggetto richiedente aderisca alla filiera volontaria del porfido di qualità definita dal regolamento approvato dal Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine di cui all'art. 24 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, oppure ad una rete con soggettività giuridica del settore del porfido o ad un consorzio del settore del porfido [(22)]. In ogni caso la presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari.

5. INNOVAZIONE AZIENDALE

5.a Progetti di innovazione dei processi di produzione o di organizzazione di attività esistenti. Rientrano nella presente priorità domande relative alle seguenti iniziative:

a) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie attraverso cui il soggetto richiedente dimostra di raggiungere un forte potenziale di crescita;

b) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie proposti da imprese che occupano al momento della presentazione della domanda un numero di addetti fino a 10 unità equivalenti e che rispettino le seguenti condizioni:

1. spesa minima ammissibile non inferiore ad euro 50.000,00;
2. raggiungimento di almeno due dei seguenti obiettivi:
   a) aumento dei ricavi nell'esercizio a regime indicato dall'impresa o della capacità produttiva, non inferiore al 30%;
   b) aumento dell'occupazione di almeno una unità lavorativa annua;

[22] Parole aggiunte dal punto 3 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

c) specifico miglioramento degli standard energetici, ambientali o di sicurezza;
d) acquisizione di nuovi mercati o introduzione di nuovi prodotti;
e) introduzione di attrezzature non presenti nel libro cespiti riferito agli ultimi tre anni precedenti quello di presentazione della domanda:

c) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie necessari per l'industrializzazione dei risultati della ricerca agevolata ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale;

Le iniziative di cui alla presente priorità sono esaminate esclusivamente in procedura valutativa. La valutazione della rispondenza dell'iniziativa alle disposizioni previste per la presente priorità è effettuata da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis, della legge provinciale, avvalendosi eventualmente per le imprese fino a 10 addetti di società controllate vocate al trasferimento tecnologico e all'innovazione verso le piccole e le micro imprese. La struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche adotterà le modalità di coordinamento necessarie ad assicurare l'omogeneità delle valutazioni di cui alla presente priorità. La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di tre anni solari;

5.b Acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di tecnologie.

6. CRESCITA DIMENSIONALE

6.a Investimenti destinati alla <u>crescita dimensionale delle imprese</u>. Rientrano nella presente priorità le seguenti iniziative:

a) investimenti mobiliari pari almeno ai seguenti valori:
   a.1) valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette fino ad euro 100.000,00: 100% di detto valore e comunque pari almeno ad euro 50.000,00;
   a.2) valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette superiore ad euro 100.000,00 e fino ad euro 500.000,00: 75% di detto valore e comunque pari almeno ad euro 100.000,00;
   a.3) valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette superiore ad euro 500.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00: 50% di detto valore e comunque pari almeno ad euro 375.000,00;
   a.4) valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette superiore ad euro 1.000.000,00 e fino ad euro 2.500.000,00: 30% di detto valore e comunque pari almeno ad euro 500.000,00;
   a.5) valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette superiore ad euro 2.500.000,00 pari almeno ad euro

750.000,00.

Il valore delle immobilizzazioni tecniche nette cui fare riferimento è quello risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati precedentemente la data di presentazione della domanda ovvero, per le imprese che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, dal libro dei beni ammortizzabili alla chiusura di ciascuno dei tre esercizi precedenti quello di presentazione della domanda. Nel valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette non è considerato il valore degli immobili nonché di beni di facile deperibilità, non agevolabili ai sensi del punto 4.2.2, comma 5, lettera b), ancorché inclusi nel libro dei beni ammortizzabili. [23]

Non possono rientrare in ogni caso nella presente iniziativa prioritaria:

a) soggetti richiedenti che non dispongono del bilancio o del libro dei beni ammortizzabili sopra indicati relativi almeno a due esercizi precedenti quello di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di trasferimento aziendale per i quali può essere fatto valere il bilancio o il libro dei beni ammortizzabili del precedente soggetto o dei precedenti soggetti in caso di fusione [24]. In presenza dei bilanci di due esercizi precedenti, il valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette è determinato con riferimento ai due bilanci disponibili;
b) gli investimenti in autoveicoli di cui al paragrafo 4.g; [25]

b) investimenti immobiliari e mobiliari finalizzati all'ampliamento di unità locali destinate prevalentemente alla produzione, alla vendita e alla riparazione di beni o alla fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007) [26]. L'ampliamento deve rappresentare almeno il 30% della superficie già utilizzata dall'unità locale o deve essere almeno pari a 200 mq. Gli investimenti mobiliari sono quelli strettamente finalizzati all'attività svolta nell'ampliamento;

c) investimenti di completamento di strutture immobiliari avviati con domande presentate a valere su criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale applicabili prima di questi criteri. L'importo degli investimenti immobiliari previsti e ritenuti ammissibili deve ammontare almeno ad euro 150.000,00 e

---

23 Parole sostituite dal punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 18 maggio 2015 allegato 3. La modifica si applica anche alle domande già presentate per le quali non è stato adottato il provvedimento di concessione o di diniego ovvero il provvedimento di revoca da parte dell'ente istruttore.

24 Parole aggiunte dalla lettera e) del punto 1. dell'allegato b) della deliberazione n. 1280 di data 28 luglio 2014.

25 Periodo aggiunto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e). Per la data di applicazione si veda il punto 6 della medesima deliberazione n. 1343/2013.

26 Parentesi sostituita dalla lettera f) del punto 1. dell'allegato b) della deliberazione n. 1280 di data 28 luglio 2014.

l'iniziativa può comprendere anche investimenti mobiliari destinati ad essere collocati nella struttura da completare;

d) investimenti di importo ammissibile superiore ad euro 2.500.000,00.

La presente priorità può essere attribuita ad un'unica domanda nell'arco temporale di due anni solari.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Gli investimenti agevolati devono:

a) risultare inclusi in progetti di investimento riconducibili alle fattispecie di iniziative ammissibili previste al punto 3;
b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
c) riferirsi a beni di proprietà del soggetto richiedente il contributo, fatti salvi i seguenti casi:
   1. iniziative effettuate tramite operazioni di leasing;
   1 bis. opere o impianti realizzati relativamente ad immobili oggetto di operazioni di leasing; [27]
   2. affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
   3. opere o impianti in comunione con altri soggetti, previste al punto 4.2.1, comma 2, lettera c);
d) essere utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
   1. affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
   2. investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
   3. investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti o per diritti reali iscritti nei pubblici registri;
e) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera d), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese.

2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono verificate

[27] Numero aggiunto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e). Per la data di applicazione si veda il punto 6 della medesima deliberazione n. 1343/2013.

ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo. Le altre condizioni di cui al comma 1 devono essere rispettate a partire dal momento della presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo. Le spese inerenti investimenti ad utilizzo congiunto di cui al comma 1, lettera d, n. 3, sono ammissibili per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente.

3. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

4. L'acquisto d'azienda è ritenuta modalità idonea di acquisizione soltanto nel caso di attività sostitutive o di subentri di cui al punto 3, comma 1, rispettivamente paragrafi 1.a e 1.b, relativamente a beni immobili a condizione che il loro valore sia specificato nel contratto.

5. Nel caso di operazioni di leasing la spesa ammissibile è determinata con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo. Fatto salvo quanto previsto al punto 4.2.1, commi 3 e 4, non sono ammesse operazioni di leaseback.

6. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo o gli oneri relativi ad eventuali operazioni di leasing devono essere sostenute dal soggetto beneficiario.

4.2 SPESE AMMISSIBILI PER TIPO DI INIZIATIVA PROGRAMMATA

4.2.1 Investimenti immobiliari

1. Tenuto conto di quanto indicato alla lettera a) del comma 1 del punto 4.1 rientrano tra gli investimenti immobiliari ammissibili:

a) l'acquisto del terreno soltanto nel caso di nuove iniziative o apertura di nuove unità locali di cui al punto 3, comma 1, rispettivamente paragrafi 2.a e 2.b, comunque nel limite massimo del 25% della spesa ritenuta ammissibile per gli altri investimenti immobiliari;
b) l'acquisto di edifici, inclusi l'eventuale terreno relativo al lotto funzionale sul quale insiste l'edificio e i posti macchina, soltanto nei seguenti casi:
   b.1) attività sostitutive o subentri di cui al punto 3, comma 1, rispettivamente paragrafi 1.a e 1.b, a condizione che siano previste anche altre tipologie di investimento; la spesa ammissibile relativa all'acquisto non può comunque superare il 200% della spesa ritenuta ammissibile per gli altri investimenti; [28]
   b.2) nuove iniziative o nuove unità locali di cui al punto 3, comma 1, rispettivamente paragrafi 2.a e 2.b, soltanto nel caso di acquisto di un immobile inutilizzato per lo svolgimento di attività di impresa da

[28] Lettera così modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

almeno tre anni dalla data della domanda e purché nella domanda siano previste altre tipologie di investimento; [29]

b.2 bis) acquisto di immobili nell'ambito degli interventi previsti in favore delle attività economiche disposti da Trentino sviluppo s.p.a. sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale; [30]

b.2 ter) nell'ambito di procedure concorsuali [31] nonché degli Accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'articolo 182 bis della legge fallimentare; [32]

b.2 quater) acquisto di immobili di proprietà di imprese che non svolgono attività di tipo immobiliare, la dismissione dei quali sia essenziale per il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria nel piano redatto ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.[33]

b.2 quinquies) investimenti che diano origine a incrementi occupazionali consistenti in un numero di unità lavorative annue (ULA) pari a 1 ULA ogni 50.000 euro di contributo (elevato a 80.000 per immobili siti nei comuni dell'asta dell'Adige), arrotondato all'ULA superiore per frazioni pari o maggiori di 0,5 e comunque con un minimo di 4 ULA. L'incremento deve essere realizzato dall'impresa richiedente nell'anno di presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa ed è riferito alla media degli addetti presenti in azienda durante l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda o alla data della domanda, nel caso di nuove imprese. [34] I livelli occupazionali incrementati devono essere mantenuti per i tre esercizi successivi al raggiungimento. Il soggetto beneficiario deve dimostrare di occupare i livelli occupazionali anzidetti in termini di unità lavorative equivalenti entro il termine di rendicontazione dell'iniziativa fissato ai sensi del punto 7.3.2, comma 6; dalla data di dimostrazione decorre il mantenimento in termini di unità lavorative annue. Tra le unità lavorative rientrano anche titolari, soci e collaboratori familiari che partecipano all'attività aziendale purché in regola con la normativa previdenziale da assicurativa.

La rideterminazione della spesa prevista comporta

---

29 Punto così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e). Per la data di applicazione si veda il punto 6 della medesima deliberazione n. 1343/2013.

30 Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

31 Lettera aggiunta dal punto 2. dell'allegato b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 di data 28 luglio 2014.

32 Parole aggiunte dal punto 4 dell'alleato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

33 Lettera aggiunta dal punto 1 dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1644 di data 28 settembre 2015.

34 Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

automaticamente l'applicazione delle disposizioni sopra previste in relazione alla spesa rideterminata. [35]

c) le opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;
d) l'installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui alle precedenti lettere.

2. Rientrano tra le spese ammissibili anche le seguenti:

a) opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;
b) opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
c) opere o impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
d) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti escluso l'acquisto di terreno ed edifici.

3. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le spese indicate al presente punto. Sono ammesse operazioni di leaseback soltanto nel caso di spese relative all'acquisto di terreno o di edifici a condizione che non siano trascorsi più di sei mesi tra la data dell'atto di acquisto della proprietà da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione e la data dell'atto di cessione della proprietà alla società di leasing; in ogni caso all'acquisto immobiliare effettuato prima della sottoscrizione del contratto di leasing si applicano le disposizioni relative all'avvio delle iniziative previste dal punto 7.3.2, comma 1, lettera d). La spesa ammissibile ad agevolazione è il minor valore tra costo di acquisto da parte del soggetto richiedente e valore originario indicato nel contratto di leasing.

4. Ai fini dei presenti criteri non è considerata operazione di leaseback la sottoscrizione di un contratto di leasing per il completamento di opere immobiliari già avviate direttamente dal soggetto richiedente i contributi. A tali operazioni si applicano le disposizioni dei presenti criteri previste per le operazioni di leasing; in ogni caso per le opere e gli impianti immobiliari realizzati prima della sottoscrizione del contratto di leasing si applicano le disposizioni relative all'avvio delle iniziative previste dal punto 7.3.2, comma 1, lettera c).

5. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a condizione che:

a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte;

[35] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

c) l'immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente punto sia di proprietà del soggetto beneficiario dei contributi, tranne nei casi di cui al punto 4.1, comma 1, lettera c).

6. Le condizioni di cui al comma 5 devono sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione dell'agevolazione.

7. Non sono ammissibili le spese relative:

a) a investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;
b) all'acquisto di terreni o di edifici nel caso in cui la cessione sia effettuata dalla Provincia, dai Comuni, da altri Enti pubblici o da Società a partecipazione pubblica a prezzi diversi da quelli di mercato;
c) ad alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);
d) ad immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare;
d.bis) a spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorchè funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo. [36]

4.2.2 Investimenti mobiliari

1. Tenuto conto di quanto indicato alla lettera a) del comma 1 del punto 4.1 rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative all'acquisto di:

a) mobili e arredi;
b) macchinari, attrezzature ed impianti produttivi;
c) altri impianti di tipo diverso da quelli indicati al precedente punto 4.2.1, comma 1;
d) macchinari d'ufficio, ivi compresi sistemi informatici hardware e software;
e) brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie;
f) carri ferroviari, soltanto per le imprese di trasporto merci;
g) casse mobili e container soltanto per le imprese di trasporto merci e se destinati al trasporto intermodale;
g.bis) carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate; [37]
h) mezzi d'opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera g bis), soltanto se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente. [38]

---

[36] Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).
[37] Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).
[38] Lettera così sostituita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

h.bis) natanti immatricolati per trasporto passeggeri [39]

2. Fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al comma 3, le spese relative all'acquisto di autoveicoli sono ammissibili ad agevolazione soltanto se rientranti nello standard europeo almeno EURO 5 e limitatamente alle seguenti tipologie:

a) autocarri immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale; [40]
b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
c) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2007) ma ad altra attività per la quale è richiesto l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);
d) autoveicoli immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan, esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
   - d.1 attività delle scuola guida (codice 85.53 - ATECO 2007);
   - d.2 servizio turistico di bus-navetta nell'ambito delle attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);
   - d.3 trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) con il limite di spesa ammessa previsto al punto 4.3, comma 3, e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007); [41]
   - d.4 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007);
   - d.5 intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007), agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007) con il limite massimo di spesa ammessa previsto al punto 4.3, comma 3;
   - d.6 trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali.
e) rimorchi, nel limite di uno per ogni mezzo ammesso ai sensi delle precedenti lettere.

---

39 Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

40 Parole aggiunte dal punto 3. dell'allegato b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 di data 28 luglio 2014.

41 Lettera così sostituita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

3. Non sono in ogni caso ritenute ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli con caratteristiche di fuoristrada, SUV o analoghe, anche se dotati di cassone, tranne nei casi di attività per le quali è stabilito un limite massimo di ammissibilità per autoveicolo secondo le disposizioni di cui al punto 4.3, comma 3.

4. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le spese indicate al presente punto.

5. Non sono ammissibili le spese relative a:

a) beni di prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quanto previsto dal comma 6;
b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;
e) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
f) beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell'acquisizione e, relativamente ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, beni non di prima immatricolazione, tranne i casi di cui al comma 7;
g) beni immateriali pagati tramite royalties;
h) attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 - ATECO 2007).

6. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita ad uno o più locali), di importo almeno pari a 1.000,00 euro risultante da un unico documento fiscale.

7. I beni mobili usati sono ammissibili soltanto nel caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti, nel caso di trasferimento tra aziende appartenenti alla Filiera della Meccatronica, come definita dalla Giunta provinciale,[42] e nei casi di attività sostitutive di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 1.a, se l'acquisizione si riferisce a beni precedentemente utilizzati dall'impresa a cui si subentra. In questi casi la congruità tecnico-amministrativa della spesa per i beni mobili usati è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo. [43]

8. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori e l'immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo

[42] Comma così modificato dal punto 2 dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1644 del 28 settembre 2015.

[43] Comma così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

documento di spesa del bene acquistato.

4.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. In ogni caso le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore ai seguenti limiti:

1. euro 300.000,00 per le priorità 1.a, 1.b, 2.b, 2.c, 2.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 6.a, 6.b e 6.c. [44] Qualora in fase di rendicontazione la spesa sia minore al suddetto importo si applicano i limiti di cui al seguente punto 2., fermo restando gli eventuali ulteriori limiti fissati dalle priorità [45];
2. per le altre priorità: [46]
   a) nuove iniziative, rifugi escursionistici e attività indicate al comma 3, euro 10.000; [47]
   b) imprese fino a 50 addetti, euro 20.000,00; ;
   c) imprese fino a 250 addetti, euro 100.000,00;
   d) imprese con più di 250 addetti, euro 250.000,00.

Il numero di addetti è quello utilizzato per la determinazione della dimensione aziendale di cui al punto 2, comma 4, senza tuttavia includere le imprese associate e collegate.

2. Fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale per le quali non è fissato un limite massimo di spesa, la spesa massima ammissibile è fissata in euro 2.500.000,00.

3. Per gli investimenti in autoveicoli è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00 per autoveicolo relativamente ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

a) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007);
b) agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007);
c) promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007);
d) agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007);
e) sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007).

5. INCENTIVI

5.1 PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

5.1.1 Disposizioni generali

---

44 frase inserita dal punto 4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.

45 Parole aggiunte dal punto 5 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

46 Inserite parole dal punto 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.

47 Lettera così sostituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, [48] relativamente a domande rientranti nelle priorità di cui al punto 3 presentate in procedura automatica ed in procedura valutativa, sulle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4 è concesso un contributo in conto capitale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») nella misura risultante dalla somma di una base fissa pari al 15% e delle eventuali maggiorazioni indicate al punto 5.2; in ogni caso la misura massima di contributo non può superare il 30%.

2. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le piccole imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nella misura minore tra quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la percentuale del 20%.

3. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le medie imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nella misura del 10%.

4. soppresso. [49]

5. Le grandi imprese possono accedere ai contributi del presente punto e del punto 5.1.3 [50] esclusivamente nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»).

6. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 350,00 per le domande in procedura automatica e di euro 1.100,00 per le domande in procedura valutativa o negoziale è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis».

5.1.2 Congruità fiscale in procedura automatica [51]

5.1.3 Pacchetto integrato

1. Il soggetto richiedente, per domande presentate in procedura valutativa, può chiedere, in luogo dell'applicazione dei vincoli economico finanziari stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al punto 7.2.5, l'attribuzione delle misure di contributo previste dai commi da 1 a 4 del punto 5.1.1 su metà della spesa ammessa e, sulla restante metà, gli incentivi di cui alle lettere b1) e b2) del comma 2 o di cui al comma 3. [52]

---

[48] Parole soppresse dal punto 5 a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.

[49] Comma soppresso dall'allegato C) parte I della deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data 7 dicembre 2020

[50] Parole sostituite dal punto 5 b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.

[51] Punto soppresso dal punto 6. della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.

[52] Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

2. Relativamente a domande presentate in procedura negoziale sono accordati i seguenti incentivi:

a) sull'importo delle spese ritenute ammissibili pari a quello massimo previsto per la procedura valutativa, nonché sulla prima metà dell'importo delle spese ritenute ammissibili eccedente tale importo massimo, [53] è concesso un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nella misura massima del 20% per le microimprese e per le piccole imprese o del 10% per le medie imprese o dell'eventuale minore contributo risultante dalla somma tra base fissa e maggiorazioni secondo quanto indicato al punto 5.1.1, comma 1;

b) sulla seconda metà delle spese ritenute ammissibili eccedente l'importo massimo, previsto per la procedura valutativa, il soggetto richiedente, qualora contragga un mutuo di durata non inferiore a 5 anni, può accedere a: [54]

   b1) la garanzia fino ad un massimo del 50% del mutuo, eventualmente concessa dai confidi presenti in provincia di Trento di cui all'articolo 34 quater della legge provinciale, e comunque per un importo non superiore ad euro 1.500.000,00, fatti salvi limiti inferiori stabiliti dai confidi stessi. L'elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350 del 15 ottobre 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni che applica all'attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia Autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 179 del 3 agosto 2010); [55]

   b2) un contributo in conto capitale pari al 5% dell'entità del mutuo.

3. Nel caso l'investimento proposto sia realizzato tramite un'operazione di leasing gli incentivi sul finanziamento di cui alla lettera b) del comma 2 sono riferiti al leasing stesso.

4. Qualora l'entità complessiva dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) degli aiuti stabiliti ai commi 1 e 2 superi i livelli previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) per le piccole e per le medie imprese, rispettivamente pari al 20% e al 10% dei costi di investimento ritenuti ammissibili, le misure anzidette sono proporzionalmente ridotte al fine di ricondurle a tali percentuali o, in alternativa, può essere richiesta la concessione degli aiuti nel rispetto della

---

53 Paragrafo modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3.

54 Paragrafo modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

55 Paragrafo modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»).

5.2 MAGGIORAZIONI

1. Ai fini della determinazione della misura di contributo di cui al punto 5.1.1 sono individuate le seguenti maggiorazioni:

A. NUOVA IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE E GIOVANILE **15%**

Piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, nate anche mediante rilevamento di attività preesistente, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 24 quater della legge provinciale.

B. NUOVE IMPRESE **13%**

Imprese di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale che avviano una nuova attività imprenditoriale. La maggiorazione non si applica alle nuove imprese escluse dalla priorità "nuove iniziative" di cui alle lettere a), a bis), b) e c), del punto 3, comma 1, paragrafo 2.a [56]

C. COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI **10%**

Imprese sociali costituite ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e società cooperative iscritte presso il Registro delle cooperative della provincia di Trento alla categoria "sociali".

D. ALTRE IMPRESE fino all'**8%**

Ai soggetti richiedenti non rientranti nelle precedenti tipologie di maggiorazione sono eventualmente attribuibili le maggiorazioni di seguito indicate, cumulabili tra loro entro la misura massima dell'8%.

1) *Produttività* **2%**

Imprese che hanno conseguito un miglioramento di almeno il 20% del rapporto tra la media degli imponibili IRAP rettificati dei due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda e la media degli imponibili IRAP rettificati dei due esercizi immediatamente precedenti. Per la determinazione degli imponibili IRAP rettificati è necessario rapportare gli imponibili IRAP conseguiti dall'impresa nel periodo considerato alla serie storica delle variazioni del PIL nazionale ai prezzi di mercato partendo, con base 100, dal primo esercizio considerato.

2) *Validità economico/sociale* **3%**

Soggetti che a fronte dell'iniziativa proposta si impegnano a mantenere per un periodo di tre anni almeno i seguenti livelli occupazionali:

a) 5 unità lavorative annue per le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (sezione I - ATECO 2007);
b) 15 unità lavorative annue per le altre attività.

Il soggetto beneficiario della maggiorazione deve dimostrare di occupare i livelli occupazionali anzidetti in termini di unità lavorative

[56] Lettera così modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

equivalenti entro il termine di rendicontazione dell'iniziativa fissato ai sensi del punto 7.3.2, comma 6; dalla data di dimostrazione decorrono i tre anni di mantenimento in termini di unità lavorative annue. Tra le unità lavorative rientrano anche titolari, soci e collaboratori familiari che partecipano all'attività aziendale purché in regola con la normativa previdenziale ed assicurativa.

3) *Addizionalità* **2%**
Iniziative di spesa ammissibile almeno pari all'entità delle immobilizzazioni tecniche nette risultanti dall'ultimo bilancio definitivo al momento della domanda.

4) *Qualità e innovazione* fino all'**8%**
In questa fattispecie rientrano le maggiorazioni indicate nella tabella A allegata a questi criteri che, salvo specifica indicazione, sono cumulabili tra loro fino ad una misura massima dell'8%.

2. La richiesta di applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 1. può essere presentata anche per le domande per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione, anche al fine dell'applicazione di discipline più favorevoli approvate successivamente alla presentazione della domanda stessa.[57]

5.3 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono corrisposti secondo le seguenti modalità:

a) per le domande con spesa prevista fino a 300.000,00 euro il contributo è concesso in un'unica soluzione;
b) per le domande di importo superiore a euro 300.000 i contributi in conto capitale previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del punto 5.1.1 e comma 2, lettera a), del punto 5.1.3 sono concessi in dieci rate annuali costanti, tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$R = C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n}-1}$$

dove:
" R " indica la rata annua costante di contributo;
" C " indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la misura individuata secondo le disposizioni anzidette;
" i " indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;
" n " indica la durata del contributo.

Le rate annuali di contributo decorrono dal 30 giugno o 31 dicembre del

[57] Comma aggiunto dal terzo alinea dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 del 28 dicembre 2017.

semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione;

c) il contributo in conto capitale previsto dal comma 2, lettera b2), del punto 5.1.3 è concesso in dieci rate annuali costanti posticipate, o nella minore durata del finanziamento, preammortamento escluso, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre e decorrenti dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione. La rata è determinata secondo la seguente formula:

$$R = C \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

" R " indica la rata annua costante di contributo;

" C " indica il corrispondente contributo determinato applicando la misura individuata secondo la lettera b2) anzidetta;

" i " indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

" n " indica la durata del contributo.

2.Fatta salva la possibilità prevista al comma 3, i contributi di cui al comma 1 sono erogati, in unica soluzione o relativamente alle rate scadute, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'investimento e a seguito della presentazione della documentazione di cui al punto 8.3. nonché, per la procedura valutativa, a seguito della verifica del rispetto dei vincoli previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, verificabili alla data di liquidazione. Le rate aventi scadenza successiva (alla prima liquidazione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'investimento) sono liquidate alle rispettive scadenze e, per la procedura valutativa, i predetti vincoli sono verificati con le procedure di vigilanza di cui al punto 6.3. Per la procedura negoziale, ciascuna rata del contributo (scaduta) può essere liquidata solo previo accertamento del rispetto dei vincoli verificabili alla data della liquidazione (1), come definiti dall'accordo negoziale nonché, limitatamente ai contributi di cui al comma 1, lettera c, ad avvenuta erogazione del finanziamento.

Per entrambe le procedure, i vincoli economico - finanziari si considerano verificabili in riferimento agli esercizi già conclusi alla data della liquidazione, fatto salvo che in sede di prima liquidazione (in fase di rendicontazione), è disposta la verifica relativa almeno alla prima annualità dei vincoli previsti e delle annualità con relativi bilanci approvati/depositati al Registro Imprese nel caso di imprese obbligate (eventuali annualità con vincoli non verificati in sede di prima liquidazione - per la non presenza di bilanci approvati e depositati - sono verificati in occasione delle successive liquidazioni o in sede di vigilanza). Il soggetto beneficiario può richiedere per iniziative con spesa ammessa di importo superiore ad euro 1.000.000,00 la cui realizzazione è prevista su un arco temporale pluriennale, l'accertamento dell'esecuzione e la corresponsione

dei relativi contributi per quote di investimento pari almeno al 30% della spesa ammessa a condizione che dette quote abbiano una propria razionalità e funzionalità. [58]

3. Per iniziative con spesa ammessa per opere ed impianti immobiliari non in leasing di importo non inferiore a 500.000,00 euro è ammessa l'erogazione anticipata delle rate del contributo di cui al comma 1, lett. b), dopo l'atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso e nel limite complessivo del 50% del contributo concesso; l'erogazione anticipata avviene previa presentazione di dichiarazione attestante l'avvio dell'iniziativa certificato dal direttore lavori e di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri.

4. Nel caso le rate di contributo determinate in sede di accertamento della regolare esecuzione dell'investimento risultino di importo inferiore a quello concesso, la quota delle rate anticipate erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. I contributi relativi ai costi di istruttoria di cui al punto 5.1.1, comma 6, sono corrisposti al soggetto beneficiario con le medesime modalità previste dal comma 1 per gli altri contributi spettanti. L'ente di garanzia dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario.

6. Il numero di rate e la soglia prevista per il contributo in unica soluzione sono modificabili con deliberazione della Giunta provinciale in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi di destinazione

1. In base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale la concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:

a) beni immobili: 10 anni;
b) beni mobili di importo superiore ad euro 250.000,00: 5 anni;
c) altri beni mobili: 3 anni.

2. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, il fallimento e la cessazione dell'attività anche in dipendenza di procedure concorsuali.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

[58]Comma sostituito come da deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022

a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.4.2;
b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.4.2;
c) le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale.

4. Le durate dell'obbligo di cui al comma 1 decorrono:

a) per gli investimenti mobiliari e gli impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura;
b) nel caso di investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori e, nel caso di acquisto, dalla data del relativo atto di trasferimento di proprietà; [59]
c) nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene.

5. L'alienazione del bene [60] agevolato a società di leasing per operazioni di lease-back nonché ad altre società finanziatrici con patto di successivo riscatto [61] non costituisce inadempimento degli obblighi; sono tuttavia escluse dall'applicazione delle disposizioni di questo comma le operazioni di lease-back assistite da garanzia attraverso l'utilizzo di finanza pubblica e di quelle sottoscritte con Trentino Sviluppo s.p.a.. In ogni caso, l'operazione di leaseback sul bene [62] oggetto di contributo non fa venir meno il vincolo di non cedere o comunque distogliere il bene dalla sua destinazione per il periodo previsto ed implica il rispetto dell'obbligo di riscatto dei beni a fine operazione previsto dal punto 6.1.4, comma 4.

6. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1. La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

7. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale

---

59 Paragrafo modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3). Per la data di applicazione si veda il punto 7 della medesima deliberazione n. 1045/2017.

60 Parole sostituite dal punto 6 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

61 Parole aggiunte dal punto 3 dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1866 dd. 2 novembre 2046.

62 Parole sostituite dal punto 6 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

dell'esercizio.

6.1.2 Obblighi economico-finanziari e occupazionali

1. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale con il provvedimento di concessione, anche attraverso la procedura negoziale prevista dal punto 7.2.4, possono essere stabiliti:

a) vincoli economico-finanziari;
b) l'eventuale necessità di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del soggetto beneficiario in conseguenza all'apposizione dei predetti vincoli;
c) vincoli di mantenimento o di raggiungimento di determinati livelli occupazionali.

2. I vincoli economico-finanziari sono individuati con le procedure previste al punto 7.2.5.

2.bis La decorrenza dei vincoli economico finanziari è determinata come segue:

- i vincoli di patrimonializzazione che stabiliscono un livello minimo di mezzi propri calcolato con riferimento al capitale investito presumibile al completamento dell'iniziativa decorrono dal primo esercizio successivo a quello esaminato in istruttoria che rispetta il vincolo o dal primo bilancio utile nel caso di nuove imprese;
- i vincoli di patrimonializzazione che stabiliscono un livello minimo di mezzi propri calcolato con riferimento al capitale investito a regime possono essere rispettati con decorrenza dall'esercizio che include, nel capitale investito, l'investimento/progetto agevolato, oppure dall'esercizio successivo. In ogni caso, al fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione senza attendere la chiusura del bilancio relativo all'anno di completamento dell'iniziativa, per la verifica della prescrizione è possibile fare riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio concluso alla data di rendicontazione, fermo restando il vincolo già stabilito. Nel caso di raggiungimento del vincolo successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, il livello minimo di mezzi propri può essere provato con i documenti delle operazioni contabili relative al raggiungimento stesso.[63]

3. I vincoli occupazionali possono essere stabiliti nei seguenti casi:

a) obbligatoriamente, ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni relative alla *"Validità economico/sociale"* e alla *"Qualità e innovazione - Incremento occupazionale"* nonché alla *"Qualità e innovazione - Stabilizzazione dei rapporti di lavoro"* previste al punto 5.2 e nella relativa Tabella A; [(64)]
b) eventualmente, nell'ambito della definizione dell'ipotesi di accordo previsto in procedura negoziale; con la deliberazione della Giunta provinciale che, relativamente alla procedura negoziale, approva l'ipotesi di accordo sono determinate le modalità a cui il soggetto beneficiario è tenuto ad attenersi per il rispetto dell'eventuale vincolo occupazionale fissato;

[63] Comma inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022
[64] Lettera così modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

b bis) obbligatoriamente nel caso di ammissione di investimenti immobiliari di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettera b.2 quinquies). [65]

4. Fatto salvo quanto stabilito al punto 5.3, comma 3, è possibile procedere alla liquidazione della quota di contributo relativa alle maggiorazioni indicate al comma 3, lettera a), al verificarsi rispettivamente delle seguenti condizioni:

a) nel caso della *"Validità economico/sociale"* nel momento in cui il livello occupazionale stabilito risulta raggiunto in unità lavorative equivalenti;
b) nel caso dell'*"Incremento occupazionale"* se gli addetti sono stati incrementati al netto di riduzioni occupazionali nel medesimo periodo e se il vincolo occupazionale fissato risulta raggiunto in unità lavorative equivalenti.
b bis) nel caso della *"Stabilizzazione dei rapporti di lavoro"* se almeno 3 rapporti di lavoro avviati prima dell'inizio dell'anno solare di presentazione della domanda risultano trasformati in assunzioni a tempo indeterminato. [66]

5. Riguardo ai vincoli occupazionali fissati ai sensi del comma 3, lettera b) è possibile stabilire un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione in relazione alle vicende di mercato individuando una riduzione percentuale degli occupati, comunque non superiore al 20%, non considerata violazione degli obblighi occupazionali.

6. [67]

6.1.3 Obblighi fiscali

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della legge provinciale il soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda deve attestare attraverso la dichiarazione prevista tra la documentazione per la presentazione delle domande di cui al punto 8.1:

a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
c) lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute.

6.1.4 Altri obblighi

1. Il soggetto richiedente è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

---

[65] Lettera aggiunta dal punto 2 dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016

[66] Lettera aggiunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

[67] Comma abrogato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. A tal fine, l'impresa che intende accedere ad altri interventi pubblici di incentivazione, qualora compatibili con le agevolazioni previste dai presenti criteri, può chiedere la riduzione della percentuale di intervento spettante per i progetti di investimento ammessi [68].

3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, a richiesta dell'organismo istruttore.

4. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing nonché dei contratti di cessione con patto di successivo riscatto di cui al punto 6.1.1. comma 5. [69] Il riscatto anticipato non implica la sospensione dell'erogazione del contributo. Il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste comporta la sospensione delle rate di contributo fino alla ripresa del pagamento dei canoni stessi. Il periodo di sospensione nel pagamento dei canoni non può protrarsi oltre un anno.

5. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa regolamentazione di attuazione.

6. Nel caso in cui siano richiesti contributi a titolo di "de minimis", il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

7. Fatto salvo in ogni caso quanto stabilito relativamente ai vincoli occupazionali al punto 6.1.2, commi 3, lettera a), e 4, le condizioni per l'attribuzione delle altre maggiorazioni indicate al punto 5.2, comma 1, lettera D, n. 4, devono essere comunque dimostrate non oltre il termine di rendicontazione delle iniziative. Tali condizioni devono permanere per tutta la

---

68 Periodo aggiunto dal punto 7 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

69 Parole aggiunte dal punto 4 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016.

durata dei vincoli di destinazione di cui al punto 6.1.1.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 6.1.1, commi 1 e 2, comporta:

a) la revoca totale dei contributi nel caso di beni mobili o di beni immobili quando l'inadempimento avviene prima che siano passati cinque anni dalla data di decorrenza del vincolo;
b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene decorsi cinque anni.

2. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 6.1.1, comma 3, relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni del comma 1 con riferimento rispettivamente all'intero contributo o alla quota proporzionale dello stesso.

3. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 5.3, comma 3.

4. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 6.1.1, comma 1.

5. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al punto 6.1.1, comma 6, si applicano i provvedimenti di cui al comma 1. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo.

6. Il mancato assolvimento da parte del soggetto beneficiario dei vincoli economico finanziari di cui al punto 6.1.2, comma 1, lettere a) e b), fissati secondo le disposizioni di cui al punto 7.2.5 comporta la revoca totale dei contributi accordati; qualora i predetti vincoli economico finanziari comportino il mantenimento nel tempo di determinati valori patrimoniali o economici e, successivamente all'iniziale assolvimento, si verifichino inadempienze, i contributi sono revocati nelle seguenti proporzioni:

a) 100 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nello stesso anno in cui è stato assolto il vincolo economico finanziario fissato;

b) 75 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nel primo anno successivo a quello di assolvimento;
c) 50 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nel secondo anno successivo a quello di assolvimento;
d) 25 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nel terzo anno successivo a quello di assolvimento;
e) 10 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi per periodi di vincolo fissati successivamente al terzo anno.

7. Nel caso di mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali o qualora non sia raggiunta la stabilizzazione del numero minimo di rapporti di lavoro mediante la loro trasformazione in rapporti a tempo indeterminato, i contributi sono rideterminati tenendo conto del contributo che eventualmente sarebbe spettato al soggetto richiedente in mancanza dell'impegno occupazionale. Tuttavia nel caso in cui il vincolo di mantenimento dell'aumento o della stabilizzazione occupazionale sia stato rispettato almeno per il 75% la revoca del maggior contributo attribuito per l'incremento o per la stabilizzazione occupazionale è proporzionata alla misura dell'inadempimento. [70]

8. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

9. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi.

10. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4, commi 1, lettera a), 2, 3, 4 e 5, i relativi contributi sono totalmente revocati.

11. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.

12. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettera a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. [71]

13. Il mancato rispetto delle condizioni per l'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 5.2 comporta la rideterminazione dei contributi spettanti in mancanza delle maggiorazioni stesse. Nel caso di mancato rispetto

[70] Comma così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).
[71] Comma così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 di data 9 novembre 2012.

delle disposizioni di mantenimento delle condizioni per l'attribuzione delle maggiorazioni di contributo previsto dal punto 6.1.4, comma 7, ultimo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 in riferimento alle maggiorazioni stesse.

14. Il contributo sul costo di istruttoria previsto dal punto 5.1.1, comma 6, è revocato nei seguenti casi:

a) revoca totale degli altri contributi ai sensi di questo punto;
b) revoca del contributo per mancato rispetto dei termini di completamento e di rendicontazione, stabilita ai sensi del punto 7.3.2, comma 8, anche in applicazione delle disposizioni previste per la procedura automatica di cui al punto 7.3.1, comma 3.

15. L'estinzione anticipata del mutuo contratto ai sensi del punto 5.1.3, lettera b) comporta la revoca parziale del contributo con effetto dalla data di estinzione.

16. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

7. PROCEDURE

7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione degli incentivi previsti dai presenti criteri sono presentate nel periodo di validità indicato al punto 1, comma 2 ai seguenti organismi istruttori:

a) la struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche;
b) gli enti di garanzia;

in relazione all'affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge provinciale.

2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

3. Le domande devono essere presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata. Per le domande presentate in procedura automatica ed in procedura valutativa è consentita anche la presentazione secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano direttamente all'organismo istruttore;
b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
c) invio tramite fax.

4. Le domande presentate nei periodi dall'11 agosto al 19 agosto e dal 21 dicembre al 9 gennaio possono essere inoltrate esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata o con le procedure di cui al comma 3, lettere b), e c).

5. Le domande presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale, sono ritenute validamente trasmesse soltanto se sottoscritte con firma digitale. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1278 del 22 giugno 2012. [72]

6. Per le domande validamente inoltrate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità indicate al comma 3, lettere b) e c), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

7. Fatti salvi i limiti più restrittivi stabiliti riguardo alle specifiche priorità previste dal punto 3, è consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri in ciascun anno solare per ogni unità locale, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 7.2.6, comma 2, relativamente alle domande in procedura automatica presentate fino al 31 dicembre 2012. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

8. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 8.4.1.

9. È consentita un'unica domanda integrativa nei limiti indicati al punto 7.3.3, commi 7 e 8. Non costituisce domanda integrativa, la richiesta tendente a far valere l'attribuzione di una maggior misura di contributo in

[72] Comma così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 di data 9 novembre 2012.

funzione delle maggiorazioni previste al punto 5.2, purché la richiesta sia presentata:

a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione, nel caso l'istruttoria sia direttamente svolta dalla struttura provinciale competente;
b) prima dell'adozione della delibera dell'ente di garanzia, in caso di affidamento dell'attività istruttoria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

7.2.1 Disposizioni generali

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale nel rispetto dei limiti indicati ai punti 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4.

2. Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese le domande esaminate in procedura negoziale; la struttura provinciale competente, anche su richiesta degli enti di garanzia, può richiedere al comitato per gli incentivi alle imprese l'espressione di pareri anche su domande presentate in procedura valutativa di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00.

3. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti prezzi massimi ammissibili per gli investimenti immobiliari, anche differenziati in relazione alla destinazione economica dell'immobile. Fino a nuovo provvedimento si applicano i prezzi individuati con la deliberazione n. 104 di data 27 gennaio 2012.

4. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; fatte salve le specifiche disposizioni previste dal punto 7.2.4 per la procedura negoziale, la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell'organismo istruttore verificare l'iscrizione dei richiedenti al Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno

solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

7. I procedimenti derivanti dall'applicazione di questi criteri si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 8.1.1, commi 6 e 7 e al punto 8.1.2, comma 3; [73]
b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

8 bis. Nel caso il richiedente si avvalga della facoltà prevista al punto 8.1.2, comma 4, di presentare successivamente i documenti ivi previsti, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione completa. Della predetta decorrenza è data comunicazione al richiedente, in sede di rilascio della ricevuta di presentazione[74].

9. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 7 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

7.2.2 Procedura automatica

1. Sono esaminate con procedura automatica, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale, le domande di importo fino ad euro 300.000,00. Sono escluse dall'esame con procedura automatica le domande relative a:

a) investimenti immobiliari di cui al punto 4.2.1;
b) acquisto di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie di cui al punto 4.2.2, comma 1, lettera e);
c) progetti di innovazione dei processi di produzione o di organizzazione di cui alla priorità indicata al punto 3, comma 1, paragrafo 5.a.

2. Nelle domande esaminate in procedura automatica possono essere inserite spese sostenute dopo la presentazione della domanda e, limitatamente alla concessione di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), spese sostenute fino alla data di presentazione purché non prima dei diciotto mesi precedenti a tale data.

3. In luogo della domanda in procedura automatica di cui al comma 1 può essere presentata domanda esaminata secondo la procedura valutativa di

[73] Modifica del comma prevista dalla lettera a) del punto 5. dell'allegato b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 di data 28 luglio 2014.
[74] Comma introdotto dalla lettera b) del punto 5. dell'allegato b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 di data 28 luglio 2014.

cui al punto 7.2.3 purché inerente a spese ancora da sostenere al momento di presentazione della domanda stessa.

4. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alla procedura automatica e verifica l'ammissibilità delle spese:

5. [75]

6. [76]

7.2.3 Procedura valutativa

1. Sono soggette a procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge provinciale le domande di importo fino ad euro 2.500.000,00.

2. Nelle domande esaminate in procedura valutativa possono essere inserite soltanto spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture provinciali competenti possono affidare l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge provinciale.

3. L'organismo istruttore esamina le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:

a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
c) la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario;
d) l'entità del contributo spettante.

4. La congruità tecnico-amministrativa della spesa è valutata attraverso:

a) il parere tecnico-amministrativo reso dall'organismo istruttore, per gli investimenti immobiliari, anche se effettuati tramite operazioni di leasing.
   Il predetto parere può contenere prescrizioni tecniche, inerenti al progetto di investimento oggetto di finanziamento, atte a conseguire i requisiti di razionalità e funzionalità di cui al punto 4.1, comma 1, lettera b).[77]
b) il valore indicato nei preventivi di spesa o nelle fatture di spesa, per gli investimenti mobiliari fino ad euro 1.000.000,00 eccetto per l'acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie e per gli investimenti effettuati tramite operazioni di leasing;
c) il valore che si presume congruo indicato dalla società di leasing nella proposta e nel successivo contratto, per gli investimenti mobiliari effettuati tramite operazioni di leasing;
d) la perizia asseverata di un tecnico abilitato, presentata in sede di

[75] Comma soppresso dal punto 7. della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.
[76] Comma soppresso dal punto 7. della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.
[77] Periodo aggiunto come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 487 di data 25 marzo 2022

rendicontazione delle spese, per gli investimenti mobiliari di importo superiore ad euro 1.000.000,00 e per l'acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie.

5. La validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario sono valutate secondo le disposizioni di cui al punto 7.2.5.

6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per le domande di contributo di importo fino a 300.000,00 euro. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell'entità del contributo spettante.

7.2.4 Procedura negoziale

1. Sono soggette a procedura negoziale ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge provinciale le domande di importo superiore ad euro 2.500.000,00.

2. Oltre a quanto previsto dalle norme di carattere generale della l.p. n. 6/1999, non può essere richiesta una deroga alle disposizioni di cui ai presenti criteri relativamente a:

a) la riduzione dei vincoli temporali di destinazione dei beni e di mantenimento dell'attività al di sotto di quanto previsto dai presenti criteri;
b) la riduzione dei vincoli economico-finanziari e occupazionali sotto il livello previsto per la procedura valutativa;
c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al punto 7.1;
d) i termini di completamento delle iniziative e di modifica del programma di investimenti di cui al punto 7.3.2..[78]

3. - 4. - 5. [79]

6. Le domande soggette a procedura negoziale sono sottoposte al parere del comitato per gli incentivi alle imprese che, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'organismo istruttore, si esprime in merito:

a) alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
b) alla congruità tecnico-amministrativa della spesa;
c) alla validità ed idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario;
d) alla misura del contributo spettante.[80]

7. - 8. - 9. - 10. [81]

7.2.5 Valutazione del profilo economico finanziario

1. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile fino a 300.000,00 euro l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo prescinde dalla valutazione della validità e dell'idoneità

[78] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022
[79] Commi 3. - 4. - 5. abrogati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022
[80] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022
[81] Commi 7 – 8 – 9 e 10 abrogati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022

dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, come previsto dal punto 7.2.3, comma 6, e dalla conseguente apposizione dei relativi vincoli.

2. Le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore a euro 300.000,00 sono valutate positivamente con riferimento alla validità e all'idoneità sotto il profilo economico-finanziario, previa:

a) presentazione ai fini della concessione dei contributi dell'attestazione di cui al punto 8.2, comma 1, lettera a), relativa alla concessione da parte di una banca o di una società di leasing di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista. La predetta documentazione può non essere presentata qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri. [82]
b) apposizione di un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri del 20%, arrotondato ai 1.000,00 euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento dell'iniziativa. Qualora l'intero investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri il predetto vincolo di patrimonializzazione è sostituito dal seguente: apposizione di un vincolo di raggiungimento e mantenimento di un livello di mezzi propri, arrotondato ai 1.000,00 euro superiori, calcolato come somma algebrica del 20% del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio, come previsto al comma 3, e dell'intera entità degli investimenti previsti. In alternativa al suddetto vincolo, può essere richiesto il parere del comitato per gli incentivi alle imprese in merito alla validità ed idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario. Il comitato può individuare tipologie standard di situazioni e relativi eventuali vincoli economico finanziari applicabili. [83]

3. Il capitale investito presumibile al completamento dell'investimento indicato al comma 2 è calcolato come somma algebrica del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio allegato alla domanda di contributo, incluso il residuo debito di beni pluriennali acquisiti in leasing, e dell'entità degli investimenti ammessi a contributo. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 2 medesimo sono considerati anche eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero.

4. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 2 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre esercizi successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque in cui inizia a decorrere il mantenimento.

5. L'incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo agevolato ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale concorre ad attestare l'assolvimento dei vincoli di cui al comma 2 per l'intero importo del prestito e fin

---

[82] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

[83] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3.

dalla sottoscrizione dello stesso purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai relativi criteri applicativi. Nel caso in cui l'importo del prestito partecipativo non copra l'intero vincolo fissato o non siano rispettati le predette procedure e obblighi, il soggetto beneficiario dovrà far fronte alla conseguente carenza di mezzi propri vincolati.

6. Le perdite di esercizio che emergono successivamente all'assolvimento dei vincoli economico finanziari fissati ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli stessi.

7. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 in relazione alla spesa rideterminata.

8. Relativamente a domande di contributo presentate in procedura negoziale l'esame della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario compete al comitato per gli incentivi alle imprese sulla base dell'istruttoria predisposta dall'organismo istruttore, prescindendo dai meccanismi previsti dal presente punto. In ogni caso in procedura negoziale non possono essere fissati vincoli economico-finanziari in misura inferiore a quella prevista dal presente punto.

9. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 di data 14 maggio 2004.

10. Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui al presente punto implica il non accoglimento della domanda presentata.

7.2.6 Disposizioni transitorie per le domande esaminate in procedura automatica

1. Fino al 31 marzo 2013 alle domande di contributo presentate in procedura automatica, relative ad investimenti avviati anteriormente alla data di applicazione dei presenti criteri stabilita dal punto 1, comma 2, non si applicano le disposizioni previste dai presenti criteri ma continuano ad applicarsi le norme di carattere generale e le disposizioni settoriali dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, approvate con le seguenti deliberazioni :

a) norme di carattere generale: deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato a), e successive modificazioni ed integrazioni;
b) settore industria: deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato b), e successive modificazioni ed integrazioni;
c) settore artigianato: deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato c), e successive modificazioni ed integrazioni;
d) settore turismo: deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato d), e successive modificazioni ed integrazioni;
e) settore commercio: deliberazione n. 3029 di data 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) settore cooperazione: deliberazione n. 3032 di data 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) modalità, termini e documentazione per le domande di contributo: deliberazione n. 2465 di data 29 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

1 bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si intendono avviati in presenza di fatture di acconto o di dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune.

2. In deroga alle disposizioni indicate al comma 1 e a quanto previsto dal punto 7.1, comma 7, a decorrere dalla data di applicazione dei presenti criteri stabilita dal punto 1, comma 2, e fino al 31 marzo 2013 è consentita la presentazione di una domanda in procedura automatica secondo quanto stabilito al comma 1 ed una domanda a valere sui presenti criteri esaminata secondo le altre procedure. (84)

7.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

7.3.1 Termini in procedura automatica

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge provinciale e del punto 7.2.2 dei presenti criteri le spese ammissibili di cui al punto 4.2 sono quelle sostenute:

a) dopo la presentazione della domanda;
b) fino alla presentazione della domanda ma non prima dei diciotto mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

2. Le spese si intendono sostenute alla data riportata dai documenti indicati al punto 8.1.1, comma 1, lettera c.2, e comma 4, lettera a).

3. Relativamente ai termini di completamento e di rendicontazione per spese sostenute dopo la presentazione della domanda si applicano le disposizioni stabilite per la procedura valutativa e negoziale dal punto 7.3.2, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

7.3.2 Termini in procedura valutativa e negoziale

1. Le iniziative si intendono avviate, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14[1] , (85) prendendo a riferimento le seguenti disposizioni:

---

84 Punto così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2814 di data14 dicembre 2012.

85 Parole e nota 1 a piè di pagina aggiunte dal punto 8 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.
1 Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell' "avvio dei lavori" inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 del Regolamento 651/2014).

a) gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti non compresi negli investimenti immobiliari, si intendono iniziati nel giorno dell'emissione della fattura;
b) per l'acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie viene fatto riferimento alla data di sottoscrizione del contratto di cessione;
c) le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, si intendono iniziate nel giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune. Qualora la data di inizio lavori sia anteriore alla data di presentazione della domanda, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, il soggetto richiedente il contributo è tenuto ad informare la struttura competente per l'istruttoria, allegando alla domanda di contributo la documentazione indicata al punto 8.1.2, comma 1, lettera b), ai fini dello scomputo delle opere e/o degli impianti già realizzati all'atto di presentazione della domanda, qualora i medesimi siano riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del regolamento UE n. 651/14 [86];
d) l'investimento relativo all'acquisizione del terreno o di edifici si intende iniziato alla data dell'atto notarile di compravendita, del decreto di trasferimento nel caso di vendita forzata o, nei casi consentiti, del contratto di trasferimento dell'azienda;
e) nel caso di operazioni di leasing mobiliare l'investimento si intende iniziato alla data di sottoscrizione del relativo contratto. [87]

2. Non è ammissibile a contributo documentazione attestante le spese sostenute inerenti la realizzazione delle iniziative previste al comma 1, recante data anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Le iniziative agevolate ai sensi dei presenti criteri devono essere completate non oltre il terzo anno successivo a quello di concessione, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date risultanti dalla seguente documentazione:
a) per gli investimenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, dalla documentazione ivi indicata;
b) per le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure in una dichiarazione a firma del direttore dei lavori;
c) per operazioni di leasing mobiliare, dalla documentazione indicata al comma 1, lettera e);
d) per operazioni di leasing immobiliare, dalla data di consegna dell'immobile attestata dalla società di leasing.

5. Le spese attestate da documentazione di data posteriore al

[86] Parole aggiunte dal punto 9 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016
[87] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3). Per la data di applicazione si veda il punto 7 della medesima deliberazione n. 1045/2017.

termine di completamento di cui al comma 3 non sono ammissibili a contributo.

6. La documentazione prevista al punto 8.3.2, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.

7. Relativamente alle domande per l'ottenimento della proroga dei termini di completamento e rendicontazione indicati ai commi 3 e 6, se non è comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso.

9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata.

7.3.3 Variazioni dei programmi di investimento

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse soltanto le variazioni del programma di investimento previsto nella domanda di contributo che sono indicate nel presente punto.

2. Previo aggiornamento della documentazione prevista è sempre possibile modificare le modalità di acquisizione dei beni da agevolare.

3. È sempre ammessa la sostituzione dei beni originariamente indicati con altri, purché non vengano alterate le finalità del progetto. La rinuncia ad una parte dell'investimento comporta la rideterminazione del contributo spettante in ragione della minore spesa prevista.

4. È inoltre ammessa la compensazione tra l'importo complessivo degli investimenti immobiliari e quello degli investimenti mobiliari nel limite del 30 per cento di ciascuna fattispecie. Tale modifica deve essere intesa nel senso che l'importo di una fattispecie può aumentare fino al 30 per cento, a fronte di una riduzione dell'importo dell'altra, riduzione che può anche essere superiore al 30 per cento. Le variazioni si computano rispetto agli importi previsti in sede di domanda di contributo, anche qualora sia già intervenut la concessione dell'agevolazione.

5. La modifica al piano degli investimenti deve essere conforme alle disposizioni dei presenti criteri in merito a spese ammissibili ad agevolazione e limiti di spesa ammissibile; sono comunque fatte salve le valutazioni di congruità ed ammissibilità della spesa effettuate dall'organismo istruttore.

6. In fase istruttoria, l'organismo istruttore può apportare le necessarie modifiche al piano indicato dall'impresa, d'intesa con questa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente punto. Analogamente l'impresa può richiedere, nel limite dell'importo iniziale della domanda e delle finalità del

progetto, modifiche del predetto piano anche prevedendo l'applicazione delle disposizioni sulle spese ammissibili vigenti alla data della richiesta di modifica. (88)

7. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4 ter, della legge provinciale è consentita la presentazione di un'unica domanda integrativa da presentare esclusivamente prima dell'assunzione del provvedimento di concessione alle seguenti condizioni:

- la domanda integrativa si riferisca a superi di spesa rispetto a beni od opere già ricompresi nella domanda originaria, sostenuti dopo la data di quest'ultima; per la verifica di tale condizione alla domanda integrativa deve essere allegato un quadro riassuntivo dei superi di spesa rispetto agli investimenti originariamente previsti.
- il supero di spesa ammissibile deve rappresentare almeno il 30% della spesa prevista nella domanda originaria e deve corrispondere comunque ad un importo non inferiore ad euro 200.000,00 e non può superare il 100% della spesa prevista nella domanda originaria;
- la domanda originaria sia relativa ad una spesa prevista superiore ad euro 300.000,00 e la concessione del contributo sia prevista in regime di de minimis [89].

8. A seguito della presentazione della domanda integrativa di cui al comma 7 è avviato un nuovo procedimento che deve rispettare i termini indicati al punto 7.2.1, comma 7. Ai fini istruttori, l'organismo istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo originaria, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione dei vincoli stabiliti o l'eventuale modifica della procedura di esame, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1.1 Procedura automatica

1. Alle domande in procedura automatica di cui al punto 7.2.2 è necessario allegare:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
   1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
   2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di

[88] Paragrafo modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3.

[89] Parole aggiunte dall'allegato C) parte I della deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data 7 dicembre 2020

contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;

3. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
4. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
5. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
6. lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute.

b) foglio notizie redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
   1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo;
   2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
   3. prospetto delle spese sostenute e delle spese programmate con l'indicazione dell'importo sostenuto o previsto, dell'eventuale termine di realizzazione e dell'eventuale acquisizione in leasing;
   4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle iniziative prioritarie di cui al punto 3 e alle eventuali maggiorazioni di cui al punto 5.2;
   5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;

c) documentazione per le spese indicate in domanda per i<u>nvestimenti mobiliari</u>, escluse le operazioni di leasing di cui al comma 4:
   - c.1 elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta l'erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente. Qualora il numero di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto elenco sia trasmesso nel formato elettronico richiesto dall'organismo istruttore;
   - c.2 copia semplice delle fatture di acquisto o documenti equipollenti;
   - c.3 in aggiunta alla precedente documentazione, per specifiche iniziative, è necessario presentare:
     - c.3.a nel caso di <u>acquisto di autoveicoli</u>, copia semplice della carta di circolazione;
     - c.3.b nel caso di <u>acquisto di beni mobili usati</u>, perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

d) documentazione per l'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 5.2:
   - d.1 <u>Iniziative di rete</u>
     - d.1.a copia semplice del contratto di rete o di altro accordo sottoscritto tra le parti attestante l'utilizzo congiunto degli investimenti oggetto di contributo.
   - d.2 <u>Aggregazioni aziendali e collaborazione tra imprese</u>
     - d.2.a copia semplice dell'atto costitutivo del consorzio o del contratto di rete o del contratto attestante l'aggregazione, qualora non siano

già depositati presso l'ente istruttore o presso il registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

d.3 Incremento occupazionale

d.3.a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'occupazione corredata di idoneo supporto, informatico o cartaceo, contenente gli elementi relativi agli occupati attestati.

d.4 Stabilizzazione dei rapporti di lavoro

d.4.a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante i rapporti di lavoro stabilizzati.

e) [90]

2. Ciascun documento di spesa di cui alla lettera c.2 del comma 1 di importo fino ad euro 24.000,00 IVA inclusa deve risultare regolarmente quietanzato.

3. Limitatamente a documenti di spesa indicati al comma 2 di importo superiore ad euro 24.000,00, IVA inclusa, la quietanza deve essere dimostrata attraverso documentazione inconfutabile di idonei mezzi di pagamento; non rientrano tra i mezzi di pagamento idonei i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente comma comporta l'inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite modalità non idonee o comunque non documentati in maniera inconfutabile.

4. Nel caso di iniziative realizzate tramite operazioni di leasing deve essere presentata la seguente documentazione:

a) copia semplice del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene locato, regolarmente registrati;
b) attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti e della data di consegna del bene;
c) in relazione alla tipologia di iniziativa, la documentazione prevista al comma 1, lettere c.3.a.

5. Relativamente a spese non ancora sostenute non è necessario allegare la documentazione prevista dal comma 1, lettere c), d) ed e), e dal comma 4.

6 In relazione alla verifica della compatibilità dell'investimento con le iniziative prioritarie previste al punto 3, delle eventuali maggiorazioni attribuibili ai sensi del punto 5.2 o dell'ammissibilità della spesa, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

---

[90] Comma soppresso dal punto 8. della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 allegato 3.

7. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al comma 1 e al comma 4, tranne le ipotesi di cui al comma 5, comporta, a seconda del caso, l'inammissibilità della spesa non documentata o dell'intera domanda. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 6, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità, a seconda del caso, della domanda, delle maggiorazioni o delle spese.

8.1.2 Procedura valutativa

1. Alle domande in procedura valutativa di cui al punto 7.2.3 è necessario allegare:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
   1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
   2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
   3. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
   4. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
   5. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
   6. lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute.

b) nel caso di opere edilizie la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data, attestante che le medesime opere sono riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del Regolamento UE n. 651/14 [(91)];

c) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
   1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo;
   2. dati occupazionali;
   3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
   4. elenco delle spese programmate con l'indicazione dell'importo previsto, del termine di realizzazione e dell'eventuale acquisizione in leasing

[91] Parole aggiunte dal punto 10 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

nonché descrizione dell'iniziativa;

5. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle iniziative prioritarie di cui al punto 3 e alle eventuali maggiorazioni di cui al punto 5.2;
6. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;

d) copia semplice dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi risultanti dal libro inventari qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso il Registro delle imprese per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi;

e) la seguente documentazione relativa alle spese programmate, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14: [92]

e.1 investimenti mobiliari ed impianti non compresi in altri investimenti immobiliari

e.1.a copia semplice dei preventivi delle spese programmate;

e.1.b soppresso; [93]

e.2 opere edilizie, eventualmente comprensive degli impianti immobiliari e dell'acquisto del terreno

e.2.a progetto completo di relazione tecnica e di piante, sezioni ed eventuali prospetti e planimetria, firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale nonché copia semplice dell'eventuale piano di casa materialmente divisa;

e.2.b scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente;

e.2.c per opere edilizie di importo superiore ad euro 1.000.000,00, computo metrico estimativo in forma dettagliata firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, dal quale deve risultare il costo e la superficie dell'eventuale terreno da acquistare. L'indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale;

e.3 acquisto di edifici o di terreno

e.3.a soppresso; [94];

e.3.b scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente;

e.3.c relazione tecnica, riportante lo stato di conservazione, e piante, sezioni ed eventuali prospetti, firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale nonché copia semplice dell'eventuale piano

---

92 Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

93 Lettera soppressa con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

94 Lettera soppressa con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

di casa materialmente divisa, relativi all'edificio da acquistare;

e.3.d soppresso; [95]

e.4 acquisizioni tramite leasing

e.4.a in aggiunta alla specifica documentazione indicata alle precedenti lettere e.1, e.2, e.3.b ed e.3.c, copia semplice della proposta di contratto riportante il valore originario del bene e gli elementi per la determinazione del costo complessivo dell'operazione;

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale, sono stabilite le seguenti disposizioni semplificate per la presentazione delle domande di importo fino ad euro 300.000,00:

a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera c), è sostituita da un foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
   1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo;
   2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
   3. l'elenco delle spese programmate con l'indicazione dell'importo previsto, del termine di realizzazione e dell'eventuale acquisizione in leasing;
   4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle iniziative prioritarie di cui al punto 3 e alle eventuali maggiorazioni di cui al punto 5.2;
   5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;

b) in sostituzione della documentazione prevista al comma 1, lettere e.2 ed e.3, è presentata la seguente documentazione:
   b.1 scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente;
   b.2 piante e planimetria, firmate da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale nonché copia semplice dell'eventuale piano di casa materialmente divisa, relativi alle opere da realizzare o all'edificio da acquistare;

c) non è necessario presentare la documentazione prevista al comma 1, lettere d), e.1 ed e.4.

3. In relazione alla verifica della compatibilità dell'investimento con le iniziative prioritarie previste al punto 3, delle eventuali maggiorazioni attribuibili ai sensi del punto 5.2 o dell'ammissibilità della spesa, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

---

[95] Lettera soppressa con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3).

4. La documentazione attestante le spese programmate prevista al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b) non è necessaria ai fini della validità della domanda. Qualora detta documentazione non sia allegata alla domanda di contributo deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa; entro lo stesso termine, in alternativa alla documentazione attestante le spese programmate, può essere anticipata la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute prevista dal punto 8.3.2, per la sola parte necessaria ad individuare le spese. [96]

5. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1, lettere a), c), e d) e al comma 2, lettera a), comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

6. La mancata presentazione della documentazione indicata al comma 1, lettera b), comporta, nel caso di data di inizio lavori anteriore alla data di presentazione della domanda, l'inammissibilità delle opere oggetto della richiesta di contributo fatte salve in ogni caso le risultanze degli accertamenti tecnici disposti dall'ente istruttore.

7. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 3 e 4, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda, delle maggiorazioni o delle spese.

8.1.3 Procedura negoziale

1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario inoltrare la documentazione prevista per le domande in procedura valutativa di cui al punto 8.1.2 con le seguenti modificazioni:

a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera c), è sostituita da piano strategico per l'iniziativa da realizzare che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
    1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo;
    2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
    3. elenco delle spese programmate con l'indicazione dell'importo previsto, del termine di realizzazione e dell'eventuale acquisizione in leasing nonché descrizione dell'iniziativa;
    4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle iniziative prioritarie di cui al punto 3 e alle eventuali maggiorazioni di cui al punto 5.2;
    5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;

[96] Paragrafo così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, allegato 3). Per la data di applicazione si veda il punto 7 della medesima deliberazione n. 1045/2017.

6. la situazione produttiva dell'impresa e la sua evoluzione in rapporto all'investimento da realizzare;
7. le ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa ed in particolare i tempi di ritorno degli investimenti nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale;
8. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica;
9. la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità dell'iniziativa con l'analisi economico finanziaria degli ultimi due esercizi e le previsioni fino all'anno successivo al completamento del progetto;
10. la situazione occupazionale dell'impresa e le ricadute dell'iniziativa su di essa;
11. la struttura organizzativa dell'impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell'iniziativa.

2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste al punto 8.1.2, commi dal 3 al 7.

8.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. [97] Al fine dell'assunzione del provvedimento di concessione è richiesta la seguente documentazione:

a) per domande in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore ad euro 300.000,00, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b), dichiarazione di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista;
b) nel caso di domande in procedura negoziale o di quelle in procedura valutativa che hanno chiesto l'applicazione delle disposizioni stabilite al punto 5.1.3, comma 1, copia semplice del contratto di mutuo o di leasing [98];
c) nel caso di domande relative ad opere edilizie anche tramite operazioni di leasing, estremi del titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo.

1 bis:[99] L'istruttoria di cui al punto 7.2 è comunque avviata anche in carenza della documentazione di cui al comma 1. Ad istruttoria conclusa la medesima documentazione sarà sollecitata secondo i termini di cui al comma 2.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata all'organismo istruttore entro il termine massimo di un anno dalla data di ricezione della richiesta prorogabile di un anno dietro presentazione di motivata

[97] Comma così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022
[98] Comma così modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 844 di data 19 giugno 2020
[99] Comma inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 5 agosto 2022

richiesta di proroga entro il termine originariamente fissato; [100] in caso di mancata presentazione nel termine fissato, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di tre mesi, decorso inutilmente il quale sono previste le seguenti conseguenze:

a) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera a) comporta l'inammissibilità della domanda di contributo;
b) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b) comporta il diniego della domanda di contributo a meno che il soggetto richiedente entro il termine anzidetto non abbia fatto valere:
   b.1 per le domande in procedura negoziale la possibilità di presentare la documentazione di cui al comma 1, lettera a) rinunciando agli incentivi sul finanziamento di cui al punto 5.1.3, comma 2, lettera b);
   b.2 per le domande in procedura valutativa la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dal punto 5.1.1, commi da 1 a 4, presentando la documentazione di cui al comma 1, lettera a);
c) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere c) comporta la non ammissibilità delle relative spese.

8.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

8.3.1 Anticipo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dal punto 5.3, comma 3, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure e nelle forme ivi indicate nonché dichiarazione del direttore lavori attestante l'avvio dell'iniziativa.

8.3.2 Saldo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

a) Nel caso di investimenti mobiliari e impianti senza altri investimenti immobiliari - opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari - acquisto di terreno ed edifici – (anche nel caso di iniziative realizzate tramite operazioni di leasing):
   a.1 attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria[101], redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:
      ✔ elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa

[100] Parole aggiunte dal punto 6 dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016.
[101] Lettera modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2117 di data 14 dicembre 2020

per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico. Nel caso di operazioni i leasing deve essere indicato il contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene locato, regolarmente registrati, nonché la data di consegna. Nel caso di acquisto di terreno ed edifici deve essere indicato l'atto di acquisto regolarmente registrato;

- ✔ i beni elencati nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dal punto 4, in materia di spese ammissibili, e dal punto 7.3.3, in materia di variazioni dei programmi di investimento, dei criteri e modalità per l'applicazione della legge;
- ✔ le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dal punto 7.3.2 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge;
- ✔ è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute, secondo le modalità previste al comma 2, per le quali si chiede l'erogazione del contributo. Nel caso di leasing il pagamento si riferisce alle rate scadute;

Nel caso la rendicontazione riguardi un numero massimo di 10 documenti di spesa la dichiarazione di cui al punto a.1 potrà essere sostituita da elenco riepilogativo redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente comprensivo di copia dei documenti di spesa (nel caso di leasing deve essere prodotta anche la fattura di acquisto) con attestazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità previste al comma 2.

a.2 solamente nel caso di investimenti mobiliari unitari di importo superiore ad euro 1.000.000,00, di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie nonché dell'acquisto di beni mobili usati, perizia asseverata di un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la congruità del costo e, nel solo caso di beni usati, la validità tecnica;

a.3 solamente nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante il rispetto delle disposizioni antispeculative previste dalle norme di carattere generale.

b) Solamente per opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari ed acquisto di terreno ed edifici:

b.1 dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- ✔ la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che

in esso viene svolta;

- ✔ le opere in progetto sono state realizzate in conformità alle necessarie autorizzazioni amministrative ottenute;
- ✔ indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica; (per opere)
- ✔ indicazione sia della data di inizio lavori che della data di fine lavori; (per opere)

b.2 se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo, progetti rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;

b.3 stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, redatto nella forma di computo metrico consuntivo (l'indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale);

b.4 copia semplice dell'atto di acquisto (atto di compravendita, atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate o, nei casi consentiti dai presenti criteri, del contratto di trasferimento dell'azienda) regolarmente registrato o del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene immobile locato, regolarmente registrati;

b.5 stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, redatto nella forma di computo metrico consuntivo. L'indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale;

b.6 copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione analitica dei costi sostenuti.

c) Acquisto <u>di terreno ed edifici</u>

c.1 copia semplice del contratto di compravendita, atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate o, nei casi consentiti dai presenti criteri, del contratto di trasferimento dell'azienda, regolarmente registrati e corredati da regolare quietanza di pagamento;

c.2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante che:

1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme urbanistiche previste per l'area su cui insiste l'immobile oggetto di contributo;
2. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività previste nell'immobile oggetto di contributo;
3. il soggetto beneficiario utilizza l'immobile oggetto di contributo per

l'esercizio delle attività previste nel rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse;

4. sono state rispettate le disposizioni antispeculative previste dalle norme di carattere generale.

2. Tutti i documenti di spesa devono risultare completamente pagati. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti, e compensazioni credito/debito."[102]

3. soppresso;[103]

4. soppresso;[104]

5. Qualora per l'erogazione del contributo il provvedimento di concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

a) <u>Vincoli di mezzi propri</u>

a.1 qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice del bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, copia semplice delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al raggiungimento stesso.

b) <u>Vincoli occupazionali</u>

b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'occupazione corredata di idoneo supporto, informatico o cartaceo, contenente gli elementi relativi agli occupati attestati.

6. Per la conferma dell'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 5.2, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

a) <u>Filiera corta</u>

a.1 scheda specifica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente.

b) <u>Edilizia sostenibile</u>

b.1 copia semplice della certificazione dello standard qualitativo (ARCA o LEED) raggiunto per la realizzazione di edilizia sostenibile.

c) <u>Classe energetica</u>

c.1 copia semplice della certificazione della classificazione energetica dell'edificio.

---

[102] Commi 1 e 2 sostituiti da deliberazione della Giunta Provinciale n. 844 di data 19 giugno 2020

[103] Comma soppresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 844 di data 19 giugno 2020

[104] Comma soppresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 844 di data 19 giugno 2020

d) Iniziative di rete

d.1 copia semplice del contratto di rete o di altro accordo sottoscritto tra le parti attestante l'utilizzo congiunto degli investimenti oggetto di contributo.

e) Aggregazioni aziendali e collaborazione tra imprese

e.1 copia semplice dell'atto costitutivo del consorzio o del contratto di rete o del contratto attestante l'aggregazione, qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso il registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

f) Stabilizzazione dei rapporti di lavoro

f.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante i rapporti di lavoro stabilizzati.

Relativamente alle altre maggiorazioni le verifiche sono effettuate d'ufficio.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo sul finanziamento di cui al punto 5.1.3, comma 2, lettera b2) è necessario presentare:

a) Mutuo bancario

a.1 dichiarazione della banca dell'avvenuta erogazione del finanziamento e del regolare pagamento delle rate scadute.

b) Leasing

a.1 dichiarazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti.

8. Nel caso il soggetto beneficiario richieda l'erogazione dei contributi relativamente a quote di investimento come stabilito al punto 5.3, comma 2, la documentazione prevista ai commi da 1 a 7 deve essere presentata con riferimento a dette quote.

9. Al fine della verifica della congruità fiscale per la procedura automatica in sede di liquidazione del contributo ai sensi del punto 7.2.2, comma 5, lettera b), è necessario presentare:

a) scheda fiscale, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente.

8.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

8.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

a) <u>Documentazione generale</u>
   - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
   - a.2 dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
   - a.3 nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti dal soggetto subentrante nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti.

b) <u>Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa</u>
   - b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) <u>Successione a causa di morte</u>
   - c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
   - c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
   - c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l'organismo istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

8.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) <u>Documentazione generale</u>
   - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante

o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa
   b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte
   c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
   c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
   c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

d) Affitto d'azienda nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale
   d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 del medesimo articolo.

8.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 7.3.2, commi 3 e 6, è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

8.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in

copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;

b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative, l'attribuzione di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi;
d) relativamente ad opere edilizie, documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere, la compatibilità urbanistica e la presentazione e l'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità delle strutture agevolate nonché l'accatastamento delle stesse;
e) documentazione che dimostri l'avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing.

TABELLA A di cui al punto 5.2, comma 1, lettera D, numero 4 [105]

MAGGIORAZIONI PER "QUALITÀ E INNOVAZIONE" DELLE ALTRE IMPRESE"

1	FILIERE	Imprese appartenenti o aderenti alle seguenti filiere o ad altre filiere successivamente individuate dalla Giunta provinciale: 1) del legno per lo svolgimento di attività di utilizzo di aree forestali (codice 02.2 - ATECO 2007), di industria del legno e prodotti in legno e sughero (codice 16 - ATECO 2007) e di fabbricazione di mobili in legno (attività compresa nel codice 31 - ATECO 2007); 2) della filiera volontaria del porfido di qualità definita dal regolamento approvato dal Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine di cui all'art. 24 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7; 3) della produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada, individuata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1325 di data 30 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il requisito di aver conseguito ricavi dall'impresa capofila per almeno il 15 per cento del fatturato s'intende sussistente se verificato per due esercizi consecutivi nel corso del quinquennio compreso tra due anni antecedenti e due anni successivi l'anno di presentazione della domanda. Il requisito di aver prodotto software dedicato alla progettazione o ottimizzazione del prodotto s'intende riferito al medesimo arco temporale; 3 bis) della produzione di pane (codice 10.71.10 - ATECO 2007).	8%
2	AGGREGAZIONI AZIENDALI E COLLABORAZIONE TRA IMPRESE	Il soggetto richiedente collabora o è aggregato, intende collaborare o aggregarsi con almeno altre 3 imprese tra loro in posizione di autonomia come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4, per gestire in cooperazione una o più fasi dei processi aziendali, attraverso le seguenti tipologie giuridiche: 1) consorzi o società consortili costituiti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 2) contratti di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa;	5%

[105] Tabella così modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1 luglio 2013, allegato e).

		3) contratti costitutivi di gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 4) aggregazioni di più imprese mediante fusione, incorporazione o conferimento di azienda concluse con atto notarile non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa.	
2bis [106]	AGGREGAZIONI AZIENDALI E COLLABORAZIONE TRA IMPRESE DEL SETTORE PORFIDO	Il soggetto richiedente collabora o è aggregato, intende collaborare o aggregarsi con almeno altre 3 imprese tra loro in posizione di autonomia come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4, per gestire in cooperazione una o più fasi dei processi aziendali, attraverso le seguenti tipologie giuridiche: 1) consorzi o società consortili costituiti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 2) contratti di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 3) contratti costitutivi di gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 4) aggregazioni di più imprese mediante fusione, incorporazione o conferimento di azienda concluse con atto notarile non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente a d essa.	8%
3	INIZIATIVE IN RETE	La quota prevalente degli investimenti è destinata ad utilizzo congiunto da parte di almeno due soggetti beneficiari. L'utilizzo congiunto deve risultare da contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o da altro accordo, sottoscritti da soggetti tra loro in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4.	5%
3bis [107]	INIZIATIVE IN RETE NEL SETTORE DEL PORFIDO	La quota prevalente degli investimenti è destinata ad utilizzo congiunto da parte di almeno due soggetti beneficiari. L'utilizzo congiunto deve risultare da contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o da altro accordo, sottoscritti da soggetti tra di loro in	8%

[106] Riga inserita dal punto 11 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.
[107] Riga inserita dal punto 11 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

		posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4.	
4	FILIERA CORTA	La realizzazione dell'investimento programmato risponde a criteri di prevalente utilizzo di beni e servizi ad alta ricaduta economica locale e a minimo impatto nell'utilizzo dei trasporti di beni e servizi acquistati. Fino a nuovo provvedimento, si applicano per i soggetti di tutti i settori economici le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 917 di data 23 aprile 2010.	5%
5	INCREMENTO OCCUPAZIONALE	Aumento dell'occupazione di almeno 3 addetti. L'incremento deve essere realizzato dall'impresa richiedente nell'anno di presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa ed è riferito alla media degli addetti presenti in azienda durante l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. I livelli occupazionali incrementati devono essere mantenuti in media almeno per periodo complessivo continuo di un anno nel corso dei due anni successivi al suo raggiungimento Il soggetto beneficiario della maggiorazione deve dimostrare di occupare i livelli occupazionali anzidetti in termini di unità lavorative equivalenti entro il termine di rendicontazione dell'iniziativa fissato ai sensi del punto 7.3.2, comma 6; dalla data di dimostrazione decorrono i due anni su cui è calcolato il mantenimento in termini di unità lavorative annue. Tra le unità lavorative rientrano anche titolari, soci e collaboratori familiari che partecipano all'attività aziendale purché in regola con la normativa previdenziale ed assicurativa.	5%
6	STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO	Trasformazione di almeno 3 rapporti di lavoro con contratti di apprendistato, di collaborazione a progetto o comunque a tempo determinato, in assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle assunzioni con contratti di lavoro intermittente (a chiamata). I rapporti di lavoro da stabilizzare devono essere stati avviati prima dell'inizio dell'anno solare di presentazione della domanda. La stabilizzazione deve essere realizzata dall'impresa richiedente nell'anno di presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa e l'occupazione aziendale realizzata attraverso la stabilizzazione deve essere mantenuta almeno per il periodo complessivo continuo di un anno nel corso dei due anni successivi alla data di realizzazione.	3%
7	EDILIZIA SOSTENIBILE	Le opere agevolate permettono di raggiungere gli standard qualitativi individuati dalla Provincia per la realizzazione di edilizia sostenibile ottenendo almeno il livello di certificazione «oro» secondo gli standard previsti:	8%

		1. dal marchio ARCA per edifici realizzati in legno; 2. dal protocollo LEED per edilizia sostenibile.	
8	CLASSE ENERGETICA	Con la realizzazione delle opere agevolate gli edifici oggetto di intervento raggiungono una prestazione energetica con una classificazione almeno di "classe A", come individuata nell'allegato A al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg;	3%
9	INVESTIMENTI IN ZONE MARGINALI	Investimenti, nel limite di un esercizio per ciascun comune con meno di 500 residenti o per ciascuna frazione con meno di 500 residenti distante più di 3 chilometri dal municipio, per ciascuna delle seguenti attività: a) commercio al dettaglio (codice 47 - ATECO 2007); b) ristorazione con somministrazione (codice 56.10.11 - ATECO 2007); c) gelaterie e pasticcerie (codice 56.10.3 - ATECO 2007); d) bar e altri servizi simili senza cucina (codice 56.3 - ATECO 2007); e) lavorazione e conservazione della carne (codice 10.11 - ATECO 2007), lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (codice 10.3 - ATECO 2007), produzione di prodotti da forno e farinacei (codice 10.7 - ATECO 2007) e altre attività di servizi per la persona (codice 96 - ATECO 2007), soltanto se svolte da imprese artigiane.	5%
9 bis (108)	INVESTIMENTI IN ZONE DI MONTAGNA	Investimenti realizzati in luoghi situati ad una altezza superiore a 1.000 m. s.l.m.	2%
10	INIZIATIVE IN CENTRO STORICO	La quota prevalente degli investimenti riguarda unità locali situate nei centri storici come definiti dal piano regolatore generale del comune, destinate allo svolgimento delle seguenti attività: a) attività di commercio al dettaglio (codice 47 - ATECO 2007); b) attività di alberghi e simili (codice 55.10 - ATECO 2007); c) attività di ristorazione con somministrazione (codice 56.10.11 - ATECO 2007); d) gelaterie e pasticcerie (codice 56.10.3 - ATECO 2007); e) bar e altri servizi simili senza cucina (codice 56.3 - ATECO 2007); f) imprese artigiane per lo svolgimento di attività di lavorazione e conservazione della carne (codice 10.11 - ATECO 2007), di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (codice 10.3 - ATECO 2007), di produzione di prodotti da forno e farinacei (codice 10.7 - ATECO 2007) e di altre attività di servizi per la persona (codice 96 - ATECO 2007) nonché di altre attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e	3%

[108] Riga inserita dal punto 7 dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016.

		dell'abbigliamento su misura.	
11	RECUPERO DI ESERCIZI CESSATI	La quota prevalente degli investimenti riguarda acquisto di immobili con opere di ristrutturazione e/o di ampliamento o soltanto opere di ristrutturazione e/o di ampliamento, relativamente ad edifici nei quali l'attività è cessata da almeno tre anni al momento della domanda.	5%
12	MIGLIORAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DI 2 LIVELLI	Esercizi di ricettività alberghiera ed extralberghiera ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande che a seguito dell'investimento programmato migliorano la propria classificazione di almeno 2 livelli	5%
13	BAR BIANCO	Esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 25 agosto 2010, n. 19.	3%
14	MAESTRO ARTIGIANO	Il titolare o uno dei soci dell'impresa richiedente è in possesso del titolo di maestro artigiano o intende ottenerlo per il completamento dell'iniziativa.	3%
15	BOTTEGA SCUOLA	Investimenti per attività formativa proposti dalle botteghe scuola costituite ai sensi della disciplina provinciale delle imprese artigiane.	3%
16	BOTTEGHE STORICHE	Iniziative proposte da soggetti che hanno ottenuto o intendano ottenere l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).	3%
17	ETICA SOCIALE	Iniziative proposte da soggetti che entro il completamento dell'iniziativa uniformano la loro attività ai principi della responsabilità sociale dell'impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all'affermazione dei principi di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell'attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale, individuati nei protocolli e nelle intese sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 bis della legge provinciale.	5%
18	MARCHI DI PRODOTTO O DI PROCESSO	Soggetti che hanno ottenuto o intendano ottenere al completamento dell'iniziativa stessa i seguenti marchi di prodotto o di processo: a) un marchio di prodotto individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 o riconosciuto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla ricettività turistica (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7); b) il marchio di sostenibilità ambientale "Ecoristorazione" rilasciato in applicazione dall'accordo di programma per promuovere la sostenibilità del servizio di ristorazione nella Provincia di Trento approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 46	3%

		di data 20 gennaio 2012; b bis) l'applicazione del marchio OPEN come risultante dalle linee guida approvate dalla Giunta provinciale in data 14 settembre 2012.	
19	ECONOMIA SOLIDALE	Iniziative proposte da soggetti che aderiscono al disciplinare delle attività dell'economia solidale previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).	3%
20	PRODUTTORI DI ALIMENTI SENZA GLUTINE	Investimenti destinati ad evitare la contaminazione da glutine programmati da produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.	5%
21	INSTALLAZIONE SISTEMI VIDEO SORVEGLIANZA ANTIRAPINA	Il costo di installazione di sistemi di video sorveglianza antirapina rappresenta almeno il 10% della spesa complessivamente ammissibile per opere e impianti immobiliari.	3%
21bis [109]	FAMILY AUDIT	Soggetti che hanno ottenuto non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda, o che acquisiranno entro la data di rendicontazione, la certificazione Family Audit prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità)	3%

[109] Riga inserita dal quarto alinea dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 del 28 dicembre 2017

DELIBERAZIONI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	1911	7 settembre 2012
Modifica	2424	9 novembre 2012
Modifica	2814	14 dicembre 2012
Modifica	1343	1 luglio 2013
Modifica	1280	28 luglio 2014
Modifica	809	18 maggio 2015
Modifica	1644	28 settembre 2015
Modifica	616	22 aprile 2016
Modifica	1886	2 novembre 2016
Modifica	1045	30 giugno 2017
Modifica	2274	28 dicembre 2017
Modifica	844	19 giugno 2020
Modifica	2036	4 dicembre 2020
Modifica	2117	14 dicembre 2020
Modifica	487	25 marzo 2022

Delibera n. 1911 di data 7 settembre 2012

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), articolo 35. Criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 della legge, concernente aiuti per investimenti fissi e modificazioni delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e n. 382 del 2 marzo 2012.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 5 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" come riportati nell'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - Norme di carattere generale - di cui alla deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato a), da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1635 di data 27 luglio 2012, come risultanti dall'allegato b) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito ai punti da 6 a 10, i nuovi criteri di cui al punto 1 e le modificazioni di cui al punto 2 si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;

4) di dare atto che alle domande presentate fino alla data di approvazione del presente provvedimento continuano ad applicarsi, tenuto conto di quanto stabilito ai punti 7, 8, 9 e 10, le seguenti disposizioni giuntali:
   a) norme di carattere generale, deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato a), come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1635 di data 27 luglio 2012;
   b) settore industria, deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato b), come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, allegato b);
   c) settore artigianato, deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato c), come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, allegato c);
   d) settore turismo, deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, allegato d), come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, allegato d);
   e) settore commercio, deliberazione n. 3029 di data 21 dicembre 2007 come da ultimo modificata con la deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012;
   f) settore cooperazione, deliberazione n. 3032 di data 21 dicembre 2007 come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, allegato f);
   g) modalità, termini e documentazione per le domande di contributo, deliberazione n. 2465 di data 29 ottobre 2010, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011, allegato h);

5) di dare atto che relativamente agli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 6/1999, incluse le iniziative di rilocalizzazione e gli investimenti ambientali per il metano del settore commercio, continuano ad applicarsi le disposizioni dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale di cui alle deliberazioni indicate al punto 4, tenuto conto di quanto stabilito ai punti 7, 8, 9 e 10;

6) di stabilire, come indicato al punto 7.2.6 dei criteri e modalità di cui all'allegato a), che alle domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2012 in procedura automatica, relative ad investimenti sostenuti anteriormente alla data di applicazione di cui al punto 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale di cui alle deliberazioni indicate al punto 4, tenuto conto di quanto stabilito ai punti 7, 8, 9 e 10;

7) di stabilire che le disposizioni indicate al punto 6.1.1, comma 5, dei criteri e modalità di cui all'allegato a) inerenti la possibilità di effettuare operazioni di lease-back su beni immobili agevolati, in quanto più favorevoli, si applicano agli obblighi di destinazione degli immobili pendenti alla data del presente provvedimento o decorrenti anche successivamente, stabiliti ai sensi di criteri e modalità per l'applicazione della legge precedenti a quelli approvati con il presente provvedimento;

8) di stabilire che, relativamente a spese sostenute tramite operazioni di leasing per le quali, a seguito di accertamento di regolare esecuzione non sia ancora intervenuta la liquidazione alla data del presente provvedimento, non è applicabile alcun limite di durata dei contratti ancorché previsto nei criteri settoriali di cui alle deliberazioni indicate al punto 4;

9) di stabilire la soppressione del punto 2 dell'allegato a) della deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011 con cui è stato modificato il punto 4 delle norme di carattere generale di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, dando atto che la soppressione ha effetto dalla data di applicazione stabilita dal punto 2 della deliberazione n. 1372/2011;

10) di stabilire che la modifica disposta al numero 17 dell'allegato b) di cui al punto 2 si applica a tutte le domande soggette alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale n. 6/1999, in quanto avente valore di norma di indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14 dei criteri stessi - norme di carattere generale, fatti salvi in ogni caso i rapporti esauriti;

11) di stabilire che le disposizioni della deliberazione n. 3440 di data 30 dicembre 2008 concernente "Criteri e modalità per l'attuazione sul territorio provinciale della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini)" si applicano alle domande presentate a valere su detti criteri e modalità fino alla data del presente provvedimento dando atto che, a partire dal giorno successivo, cessa di trovare applicazione la citata deliberazione n. 3440 ed è conseguentemente preclusa la possibilità di presentare nuove domande;

12) di modificare i criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 24 quater della legge provinciale n. 6/1999 relativi agli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile approvati con la deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012 nel senso di aggiungere nell'allegato a), punto 2, comma 1, il seguente periodo:
"Ai fini del presente punto, l'impresa individuale si considera costituita alla data della comunicazione unica al registro delle imprese.";

13) di applicare la modificazione di cui al punto 12 alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;

14) di approvare ai sensi del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 - Norme di carattere generale - di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804/2005, il seguente indirizzo organizzativo per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge relativi agli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile di cui all'allegato a) della deliberazione n.382 di data 2 marzo 2012:
SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per le domande presentate anteriormente alla data di applicazione di cui al punto 13 ai fini della determinazione del momento di costituzione dell'impresa individuale si fa riferimento alla data di inizio attività indicata nell'iscrizione al registro imprese.

15) di sostituire il punto 11.3 della deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011 con il seguente:
"11.3 Comitato per gli incentivi alle imprese
Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese tutte le domande soggette a procedura valutativa e negoziale presentate a partire dalla data di nomina del comitato stesso.
Le domande soggette a procedura valutativa e negoziale presentate a partire dal 1° luglio 2011 e fino alla nomina del predetto comitato sono soggette:
- per l'espressione del parere di congruità tecnico-scientifica, all'esame del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca);
- per l'esame della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, all'esame di Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge provinciale n. 6/1999;";

16) di dare atto che la modifica disposta al numero 9 dell'allegato b) di cui al punto 2, concernente il Comitato per gli incentivi alle imprese, essendo apportata in applicazione delle disposizioni adottate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1350 di data 20 luglio 2012 recante "Interventi di razionalizzazione e accelerazione delle procedure in attuazione dell'art. 19 bis, comma 4, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23", si applica con la decorrenza stabilita dal punto 3) del dispositivo di detta deliberazione;

17) di dare atto che la struttura provinciale competente alla concessione dei contributi di cui al punto 1 del presente provvedimento è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) a cui spetta anche la predisposizione della modulistica concernente le domande per l'accesso agli incentivi;

18) di stabilire che, al fine di poter disporre di un testo di immediata leggibilità, l'APIAE è incaricata di provvedere alla predisposizione dei testi coordinati dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 indicati al punto 2 e 12 del presente provvedimento, da pubblicare nel sito istituzionale della Provincia entro 30 giorni nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;

19) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Delibera n. 2424 di data 9 novembre 2012

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Approvazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 7 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese" e dell'art. 24 sexies "Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione". Modificazioni dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 concernente aiuti per investimenti fissi approvati con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- tenuto conto del confronto con la Camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 7 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 7 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese" e dell'articolo 24 sexies "Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come riportati nell'Allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che i criteri di cui al punto 1 sostituiscono le disposizioni di cui ai Capi 2 e 3 dei criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 7 e 23 della l.p. 6/1999 approvati con deliberazione n. 3028 del 21 dicembre 2007 e successivamente modificati con le deliberazioni n. 749 di data 3 aprile 2009, n. 951 di data 23 aprile 2010, n. 1780 di data 30 luglio 2010 e n. 349 di data 25 febbraio 2011, i quali peraltro continuano ad applicarsi alle domande presentate fino alla data di approvazione del presente provvedimento;

3) di dare atto che la struttura provinciale competente alla concessione dei contributi di cui al punto 1 è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) cui spetta anche la predisposizione della modulistica concernente le domande per l'accesso agli incentivi;

4) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Allegato a), parte integrante della deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, recante nuovi criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6/1999, come di seguito indicato:
   a) al punto 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
      "3.bis. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:
      a) somministrino la prima colazione agli alloggiati;
      b) non abbiano più del 70 per cento dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina.";
   b) al punto 6.2, comma 12, dell'Allegato a), le parole: "di cui al punto 6.1.4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 6.1.3";

c) al punto 7.1, comma 5, dell'Allegato a), le parole: “o tramite posta elettronica certificata," sono soppresse ed è aggiunto, in fine al medesimo comma, il seguente periodo: “Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1278 del 22 giugno 2012.”;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Delibera n. 2814 di data 14 dicembre 2012

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Modificazioni dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 concernente aiuti per investimenti fissi approvati con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012 e norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2424 di data 9 novembre 2012, nel senso di:
   1.1 sostituire nel punto 6 del dispositivo la parola “sostenuti” con la seguente: “avviati”; e la data “31 dicembre 2012” con la seguente: “31 marzo 2013”;
   1.2 apportare al punto 7.2.6 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 3 “Aiuti per investimenti fissi” le seguenti modificazioni:
      a) nel comma 1 la data “31 dicembre 2012” è sostituita dalla seguente: “31 marzo 2013”;
      b) nel comma 1 la parola “sostenuti” è sostituita dalla seguente: “avviati”;
      c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      “1 bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si intendono avviati in presenza di fatture di acconto o di dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune.”;
      d) nel comma 2 la data “31 dicembre 2012” è sostituita dalla seguente: “31 marzo 2013”;

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti indirizzi organizzativi in applicazione del punto 14 dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di carattere generale”, di cui all’allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificato con la deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012:
   2.1 <u>MODIFICA DEI VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI</u>
      1. L’ente istruttore, su domanda del soggetto interessato, può modificare i vincoli economico-finanziari precedentemente fissati concernenti la presentazione di idonee garanzie, allo scopo di adeguarne l’importo all’entità dell’eventuale revoca conseguente all’inadempimento che le garanzie coprono.
   2.2 <u>VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</u>
      1. L’indirizzo organizzativo di cui al punto 2.2 della deliberazione n. 2877 di data 27 novembre 2009 si applica a spese ammissibili di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, mentre per spese di importo pari o superiore gli organismi istruttori devono procedere ad una valutazione puntuale della congruità della spesa.
   2.3 <u>MAGGIORAZIONE DELLA MISURA DI CONTRIBUTO</u>
      1. Al fine della concessione della maggiorazione di contributo relativa al miglioramento della classificazione di 2 livelli prevista dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 3 “Aiuti per investimenti fissi” di cui alla deliberazione n. 1911/2012 e dal bando territoriale per la riqualificazione delle aziende

del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio di cui alla deliberazione n. 1323 di data 22 giugno 2012, l'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior" è conteggiata come incremento di un livello.

2.4 INIZIATIVE PRIORITARIE RITENUTE AMMISSIBILI

1. Le nuove imprese escluse dalla priorità "Nuove iniziative" di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 2.a, dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 non possono per i loro progetti di investimento rientrare nella priorità "Crescita dimensionale" di cui al paragrafo 6.a del medesimo punto, se non dispongono dei bilanci o del libro dei beni ammortizzabili dei tre esercizi precedenti quello di presentazione della domanda fatti salvi i casi di trasferimento aziendale per cui può essere fatto valere il bilancio o il libro dei beni ammortizzabili del precedente soggetto.
2. Gli acquisti di autoveicoli che risultano esclusi dagli "Investimenti in autoveicoli" di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 4.g dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 non possono richiedere l'applicazione della priorità "Crescita dimensionale" di cui al paragrafo 6.a del medesimo punto.

2.5 REGOLARITÀ FISCALE

1. Il requisito della regolarità fiscale di cui al punto 3, comma 1, lettera d), dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804/2005 si deve ritenere soddisfatto con riferimento ai seguenti due elementi:
   a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
   b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive.
2. Il periodo da considerare ai fini della valutazione del rispetto del requisito di regolarità fiscale come precisato al paragrafo 1 del presente indirizzo decorre dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello di presentazione della domanda e si conclude con la data di presentazione della domanda stessa.
3. Il requisito di regolarità fiscale come precisato al paragrafo 1 del presente indirizzo è verificato in capo all'impresa, tenuto conto comunque che è il titolare o il legale rappresentante a rispondere della relativa responsabilità;
4. Relativamente agli strumenti di intervento i cui criteri e modalità applicativi sono stati adottati prima dell'applicazione delle modificazioni apportate dalla deliberazione n. 1911/2012, ai fini della verifica del requisito della regolarità fiscale di cui ai paragrafo 1 del presente indirizzo è necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia dichiarata:
   a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
   b) l'assenza di sanzioni penali o tributarie definitive.

2.6 AFFITTO D'AZIENDA

1. Nei casi di affitto d'azienda consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale n. 6/1999, il soggetto beneficiario non ha l'obbligo di continuare ad esercitare un'attività imprenditoriale e conseguentemente di mantenere l'iscrizione nel Registro delle imprese.

2.7 SPESE AMMISSIBILI

1. Tra i "bus-navetta" previsti tra gli autoveicoli ammissibili ad agevolazione per l'attività di alloggio dal punto 4.2.2, comma 2, lettera d.2, dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, articolo 3 "Aiuti per investimenti fissi" di cui alla deliberazione n. 1911/2012 rientrano veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Delibera n. 1343 di data 1 luglio 2013

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Articolo 35. Modifiche dei criteri e modalità per l'applicazione della legge e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2948 di data 27 dicembre 2012.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
- vista 4 ottobre 2012, n. 20 come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 21 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dagli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nel dettaglio:

1.1 allegato a), parte integrante e sostanziale recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Norme di carattere generale" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 come da ultimo modificata con l'allegato b della deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012";

1.2 allegato b), parte integrante e sostanziale recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per la ricerca applicata, per la diffusione della ricerca scientifica e per l'inserimento dei ricercatori nelle imprese" di cui all'allegato della deliberazione della Giunta provinciale 3048 di data 30 dicembre 2011, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1635 di data 27 luglio 2012";

1.3 allegato c), parte integrante e sostanziale recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione di cui all'allegato della deliberazione della Giunta provinciale 2424 di data 9 novembre 2012, come da ultimo modificata con deliberazione n. n. 2947 di data 27 dicembre 2012";

1.4 allegato d), parte integrante e sostanziale recante “Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 6/1999 “Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile” di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 382 di data 2 marzo 2012, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012”;
1.5 allegato e), parte integrante e sostanziale recante “Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 6/1999 “Aiuti per investimenti fissi” di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 2814 del 14 dicembre 2012”;
1.6 allegato f), parte integrante e sostanziale recante “Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 6/1999 “Bando territoriale per la riqualificazione delle aziende del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio” di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale 1323 di data 22 giugno 2012”;
1.7 allegato g), parte integrante e sostanziale recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità, termini e documentazione per le domande di contributo per investimenti fissi e rilocalizzazione e per gli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 2465 di data 29 ottobre 2010, come da ultimo modificato con l’allegato h) della deliberazione n. 1372 del 24 giugno 2011”;
1.8 allegato h), parte integrante e sostanziale recante “Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 6/1999 “Disposizioni per i prestiti partecipativi” di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale 2616 di data 30 ottobre 2009, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 2742 di data 14 dicembre 2011”;

2. di stabilire che a partire dalla data indicata al punto 3 l’ammissibilità degli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile rientranti nella promozione di misure di protezione ambientale di cui all’articolo 4 della legge provinciale n. 6/1999 è limitata alle fattispecie per le quali è consentito l’accesso alle imprese come indicato nelle schede allegate ai criteri per la concessione di contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m., all’articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 applicabili tempo per tempo in relazione alla data di presentazione della domanda;

3. di stabilire che, fatto salvo quanto indicato ai punti da 4 a 6, le modifiche ed integrazioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;

4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, le modificazioni di cui al precedente punto 1.1 apportate al punto 4 “Domande non prioritarie” delle norme di carattere generale con il paragrafo n. 2 dell’allegato a), parte integrante del presente provvedimento, si applicano dalla data di applicazione prevista dal punto 3 della deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012, ossia alle domande presentate a partire dall’8 settembre 2012;

5. di stabilire che la modifica di cui al punto 1.7, trattandosi di una disposizione favorevole alle imprese richiedenti conseguente ad adempimenti procedurali di competenza dell’Amministrazione provinciale, è applicata, su richiesta degli interessati, anche a soggetti richiedenti che hanno già presentato domanda di contributo;

6. di stabilire che le seguenti modifiche si applicano a tutte le domande per le quali non sia assunto un provvedimento definitivo, trattandosi di norma di indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14 dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 6/1999 “Norme di carattere generale” di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804/2005 sopra indicata:

disposizione di modifica		norma modificata	
allegato e)	n. 2, primo alinea	delibera n. 1911/2012	punto 3, comma 1, paragrafo 1.b
allegato e)	n. 2, terzo alinea	delibera n. 1911/2012	punto 3, comma 1, paragrafo 2.b
allegato e)	n. 2, quinto alinea	delibera n. 1911/2012	punto 3, comma 1, paragrafo 4.a
allegato e)	n. 2, sesto alinea	delibera n. 1911/2012	punto 3, comma 1, paragrafo 6.a
allegato e)	n. 3	delibera n. 1911/2012	punto 4.1, comma 1, lettera c), n. 1 bis
allegato e)	n. 4, primo alinea	delibera n. 1911/2012	punto 4.2.1, comma 1, lettera b.2)
allegato h)	n. 1	delibera n. 2616/2009	punto 2, comma 6

7. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2948 di data 27 dicembre 2012 concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e successive modifiche, recante "Disposizioni in materia di apparecchi da gioco" nel senso di sostituire il punto 2 con il seguente:
"2) di disporre che il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2013 e si applica alle domande di contributo presentate con decorrenza dalla data medesima";

8. di stabilire che per le domande di agevolazione presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento fino alla data del 30 giugno 2014, gli importi riportati al punto 3, comma 1, paragrafo 4.a, dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificata da questa deliberazione, sono ridotti, ad euro 50.000,00, ulteriormente ridotti ad euro 30.000 nel caso di interventi destinati alla ristrutturazione di rifugi escursionistici;

9. di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla data del 30 giugno 2014 è consentita la presentazione di domande di agevolazione concernenti iniziative miranti all'installazione presso unità locali di imprese commerciali di sistemi di video sorveglianza antirapina. A tali domande, da presentarsi in conformità alle procedure e alla documentazione previste ai punti 7 e 8 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911/2012 e successive modificazioni, sono applicabili i medesimi parametri di spesa e di intervento previsti dai criteri e modalità di applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese – settore commercio - di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3029 dd. 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, per la priorità "Installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina";

10. di dare atto che Trentino Sviluppo S.p.a. per l'erogazione degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 6/1999 applica in particolare le seguenti disposizioni:
a) le percentuali di agevolazione definite dai criteri e modalità per l'applicazione stabilite rispettivamente:
- dall'allegato a) alla deliberazione n. 1911/2012, relativamente agli aiuti per investimenti fissi di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 6/1999;
- da quanto indicato al punto 5 della deliberazione n. 1911/2012, relativamente agli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 6/1999;
- dall'allegato alla deliberazione n. 1375 di data 29 giugno 2007 come da ultimo modificato con la deliberazione n. 2495 di data 3 ottobre 2008, relativamente ad interventi relativi agli impianti a fune e piste da sci di cui alla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;
b) le modalità di corresponsione dei contributi ritenute più idonee in relazione all'intervento effettuato, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 33 e del principio di equivalenza finanziaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera n);

11. di stabilire che, al fine di poter disporre di un testo di immediata leggibilità, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è incaricata di provvedere alla predisposizione dei testi coordinati dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 indicati al precedente punto 1, da pubblicare sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni;

12. di dare atto che la struttura provinciale competente alla concessione degli aiuti per la ricerca applicata di cui alla deliberazione n. 3048 di data 30 dicembre 2011 ad imprese operanti nel settore agricolo secondo quanto previsto dal punto 1.1.2, comma 1 bis, dell'allegato alla predetta deliberazione come modificato dal punto 1.2 del presente provvedimento è il Servizio agricoltura;

13. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Delibera n. 1280 di data 28 luglio 2014

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), articolo 35. Modifiche dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale e modifica delle deliberazioni n. 2616 di data 30 ottobre 2009 e n. 1343 di data 1° luglio 2013.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dagli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nel dettaglio:
1.1 allegato a), parte integrante e sostanziale recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione"» di cui all'allegato della deliberazione della Giunta provinciale 2424 di data 9 novembre 2012, come da ultimo modificata con deliberazione n. n. 2947 di data 27 dicembre 2012;
1.2 allegato b), parte integrante e sostanziale recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi"» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n 1343 di data 1° luglio 2013;
1.3 allegato c) parte integrante e sostanziale recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza"» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1342 di data 1° luglio 2013;

2. fatto salvo quanto stabilito ai punti 3 e 4, le modificazioni di cui al punto 1 si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di stabilire che le modificazioni di cui al punto 1.3 apportate al punto 3 dell'allegato a) della deliberazione n. 1342/2013, si applicano, in quanto più favorevoli, a tutte le domande presentate e non ancora definite con provvedimento amministrativo della struttura provinciale competente;

4. di modificare, per quanto indicato in premessa, il comma 1 del punto 4.2 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2616 di data 30 ottobre 2009, come da ultimo modificati con il punto 1.8 della deliberazione n. 1343 di data 1° luglio 2013, nel senso di sostituire le parole «31 dicembre 2012» con le parole «31 dicembre 2014»;

5. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 di data 1° luglio 2013 relativamente alle seguenti disposizioni:

5.1 nel punto 8, le parole «fino alla data del 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015»;
5.2 il primo periodo del punto 9 è sostituito dal seguente: «di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2015 è consentita la presentazione di domande di agevolazione concernenti iniziative miranti all'installazione di sistemi di video sorveglianza antirapina presso unità locali di imprese che svolgono attività comprese tra quelle indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A allegata ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999 "Norme di carattere generale" di cui al precedente punto 1.1, nonché attività che rientrano nel codice ATECO 47.73.1 - Farmacie.»;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Allegato parte integrante
Allegato b) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli investimenti fissi.

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1343 di data 1° luglio 2013.

1. Al punto 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel paragrafo 1.b la parentesi «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, R e S e codice 52 - ATECO 2007)» è sostituita dalla seguente: «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007)»;
b) nel paragrafo 2.a, lett. a bis), dopo la parola «esercitava» sono aggiunte le parole «sul territorio provinciale»;
c) nel paragrafo 2.b la parentesi «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, R e S e codice 52 - ATECO 2007)» è sostituita dalla seguente: «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007)»;
d) nel paragrafo 4.a la parentesi «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, R e S e codice 52 - ATECO 2007)» è sostituita dalla seguente: «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007)»;
e) nel paragrafo 6.a, alla lettera a), dopo le parole «due esercizi precedenti quello di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i casi di trasferimento aziendale per i quali può essere fatto valere il bilancio o il libro dei beni ammortizzabili del precedente soggetto o dei precedenti soggetti in caso di fusione»;
f) nel paragrafo 6.a, lettera b), la parentesi «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, R e S e codice 52 - ATECO 2007)» è sostituita dalla seguente: «(sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007)».

2. Al punto 4.2.1, dopo la lettera b.2 è aggiunta la seguente:
«b.2 ter) nell'ambito di procedure concorsuali;».

3. Al punto 4.2.2, comma 2, lett. a) dopo le parole «non superiore a 3,5 t.» sono aggiunte le seguenti: «inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale».

4. Al punto 5.1.2, comma 1, dopo le parole «rispettivamente paragrafi 1.a, 1.b e 2.a» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle imprese di nuova costituzione che al completamento degli investimenti non hanno chiuso almeno tre esercizi».

5. Al punto 7.2.1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8 bis. Nel caso il richiedente si avvalga della facoltà prevista al punto 8.1.2, comma 4, di presentare successivamente i documenti ivi previsti, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione completa. Della predetta decorrenza è data comunicazione al richiedente, in sede di rilascio della ricevuta di presentazione.».

Delibera n. 809 di data 18 maggio 2015

O G G E T T O:

Prime disposizioni attuative dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014 - Incentivi previsti dalla legge provinciale n 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione di imposta

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n, 14;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 28 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999 citata e dell'art. 17 della legge provinciale n. 14/2014;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 17 della legge provinciale n. 14/2014, relativi ad agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dall'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire l'importo massimo delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 1) nel limite delle risorse stanziate sul capitolo 612870 del bilancio 2015;

3. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;

4. di dare atto che in prima applicazione nell'anno 2015:
- le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2015 e che potranno riguardare spese sostenute a partire dai diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda e fino al 31.12.2014, integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Al fine della verifica del rispetto dei termini indicati si considera la data della fattura o documento equipollente indicati al punto 1.1 dell'allegato 1, sezione A) – Norme comuni;
- la documentazione attestante il pagamento può essere costituita da quella prevista al comma 5 del punto 1.1. della sezione A) Disciplina comune – dell'allegato 1) nonché dalla documentazione riportata in premessa per le domande presentate nel 2015 e per le spese pagate nel 2015 fino all'entrata in vigore dei presenti criteri;
- in deroga a quanto previsto al primo allinea del presente punto, che le iniziative di cui all'allegato 1 sezione F) Investimenti fissi – spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga, che potranno riguardare spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015 e fino alla data di presentazione della domanda fissata per il 31 agosto 2015;

5. di prendere atto della disponibilità dei Confidi presenti sul territorio della provincia di Trento a quali APIAE affiderà l'attività istruttoria relativa alle disposizione previsti al comma 1), secondo lo schema tipo approvato con il presente provvedimento, con l'allegato 7 parte integrante e sostanziale;

6. di demandare al Dirigente dell'APIAE la sottoscrizione degli atti aggiuntivi, conformi allo schema tipo di cui al punto 5) con facoltà di autorizzarne l'operatività dal giorno indicato al punto 3 e nelle more di sottoscrizione, nonché l'adozione di tutti gli atti consequenziali all'estensione delle attività affidate;

7. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e con decorrenza dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dagli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nel dettaglio:
7.1 allegato 2) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Norme di carattere generale"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con la deliberazione n 1343 di data 1° luglio 2013;
7.2. allegato 3) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificata con deliberazione n. n. 1280 di data 28 luglio 2013;
7.3 allegato 4) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2424 di data 9 novembre 2012, come da ultimo modificata con deliberazione n. n. 1280 di data 28 luglio 2013;
7.4 allegato 5) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1342 di data 1° luglio 2013 come da ultimo modificata con deliberazione n. n. 1280 di data 28 luglio 2013;
7.5. allegato 6) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti alla ricerca applicata, per la diffusione della ricerca scientifica e per l'inserimento dei ricercatori nelle imprese"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3048 di data 30 dicembre 2011, come da ultimo modificata con deliberazione n. 2778 di data 30 dicembre 2013;
8. di dare atto che le modifiche apportate al punto 7 delle "Norme di carattere generale", come indicato nell'allegato 2) e al punto 3 dei criteri sugli "investimenti fissi", come modificati dai punti 2 e 3 dell'allegato 3), si applicano anche alle domande già presentate per le quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione o di diniego ovvero il provvedimento di revoca, qualora le fattispecie disciplinate siano intervenute dopo la concessione, da parte dell'ente istruttore;

9. di dare atto che la struttura provinciale competente a predisporre la modulistica concernente le domande per l'accesso alle agevolazioni indicate al punto 1), è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

Allegato parte integrante
Allegato 3 - modifiche criteri investimenti fissi
Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n 1280 di data 28 luglio 2014

Ai criteri per gli aiuti agli investimenti fissi di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche.
1. Al punto 1, comma 4, la lettera c) è soppressa.
2. Al punto 3, comma 1, paragrafo 1.b, al termine della lettera a1) è inserita la seguente frase: "l'acquisto è ammissibile anche qualora non rientrante nel contratto di cessione dell'azienda nel caso di acquisizione in leasing e nel caso di proprietà esclusiva dell'immobile da parte di imprese collegate all'impresa cedente ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1) del codice civile o da parte di uno o più soci dell'impresa cedente;"
3. Al punto 3, comma 1, paragrafo 6.a, lettera a, le parole "Nel valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette non è considerato il valore degli immobili." sono sostituite dalle parole "Nel valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette non è considerato il valore degli immobili nonché di beni di facile deperibilità, non agevolabili ai sensi del punto 4.2.2, comma 5, lettera b), ancorché inclusi nel libro dei beni ammortizzabili."
4. Al punto 4.3, comma 1, prima della lettera a) sono inserite le seguenti frasi:
«1. euro 300.000,00 per le priorità 1.a, 1.b, 2.b, 2.c, 2.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f,
4.g, 4.h, 6.a, 6.b e 6.c :
2. per le altre priorità:".
5. Al punto 5.1.1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "e al punto 5.1.2" sono soppresse;
b) al comma 5 le parole "e dei punti 5.1.2 e 5.1.3" sono sostituite con " e del punto 5.1.3".
6. Il punto 5.1.2 è soppresso.
7. Al punto punto 7.2.2 i commi 5 e 6 sono soppressi.
8. Al punto 8.1.1 la lettera e) del comma 1 è soppressa.

Delibera n. 1644 di data 28 settembre 2015

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), articolo 35. Nuovi criteri di applicazione degli articoli 8 (Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità) e 24 quater (Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile), nonchè modificazioni dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale di cui alle deliberazioni n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e n. 1911 di data 7 settembre 2012.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 8, 24 quater e 33 della L.P. 6/1999 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese);
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la camera di Commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della L.P. 6/1999;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 25 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della L.P. 6/1999;
- visti gli altri atti citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 8 e 24 quater della L.P. 6/1999, come risultanti dall'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre che i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 8 e 24 quater della L.P. 6/1999 di cui al punto 1) si applicano alle domande presentate dal 1° ottobre 2015;

3) di disporre che a partire dal 1° ottobre 2015 cessano di trovare applicazione gli incentivi a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile previsti dall'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, approvati con deliberazione n. 382 di data 3 marzo 2012 e s.m., e i sussidi per la parziale copertura delle spese di costituzione di nuove forme cooperative previsti dalla L.R. n. 15/1988, di cui alla deliberazione n. 1122 del 30 maggio 2007 e s.m., nonché l'intervento n. 8 del Documento di politica del lavoro, approvato con deliberazione n. 1608 del 29 luglio 2011 e s.m., e che a decorrere dal 1° gennaio 2016 cessa di trovare applicazione anche l'intervento 9 del Documento degli interventi di politica del lavoro, fatta salva l'attività di esecuzione dei bandi attivati nel corso dell'anno 2015;

4) di dare atto che sono affidate a Trentino Sviluppo le fasi procedurali inerenti alla raccolta delle domande, all'ammissione a contributo e all'erogazione delle agevolazioni che saranno attuate a favore della nuova imprenditorialità, nonché le funzioni di raccordo con i Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 24 terdecies della L.P. 6/1999 e con gli Incubatori specialistici (H.U.B.) agevolati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1048 del 30 maggio 2013, i tutor individuati e gli istituti bancari convenzionati ai fini dell'accensione dei conti correnti dedicati per la gestione dei contributi;

5) di dare atto che la struttura competente all'approvazione del rendiconto degli interventi di sostegno alla nuova imprenditorialità e della modulistica concernente le domande di accesso alle agevolazioni è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche;

6) di dare atto che alle spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse assegnate nell'ambito del Piano attività 2015 per la Promozione e Qualificazione delle attività economiche – Piano Promozione 2015 - di cui agli articoli 20, 21 e 24 della legge provinciale 6/1999;

7) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Norme di carattere generale» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 riportate nell'allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ed integrazioni ai criteri per gli aiuti agli investimenti fissi di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. riportate nell'allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato parte integrante
Allegato 3 - MODIFICHE CRITERI INVESTIMENTI FISSI

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015

Ai criteri per gli aiuti agli investimenti fissi di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al punto 4.2, comma 1, dopo la lettera b.2 ter) è inserita la seguente:
« b.2 quater) acquisto di immobili di proprietà di imprese che non svolgono attività di tipo immobiliare, la dismissione dei quali sia essenziale per il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria nel piano redatto ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.».
2. Al punto 4.2.2, comma 7, dopo le parole «da pubblici incanti» sono inserite le seguenti «, nel caso di trasferimento tra aziende appartenenti alla Filiera della Meccatronica, come definita dalla Giunta Provinciale,».

Delibera n. 616 di data 22 aprile 2016

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e s.m. relativa agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6/99 da utilizzare in compensazione di imposta nonché modifica delle deliberazioni n. 1911 di data 7 settembre 2012 e n. 2424 di data 9 novembre 2012 e s.m. relative ad altri contributi previsti dalla legge provinciale n. 6/99 e della deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015 recante modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto di cui agli articoli 3, 4, e 5 della Lp 6/99.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 5 e l'allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche all'allegato 1) della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 (Prime disposizioni attuative dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014 – Incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione di imposta) e s.m, come risultanti dall'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare che per l'anno 2016 il periodo di presentazione delle domande per contributi da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi del punto 1. dal 1 aprile al 31 agosto 2016;

3. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1. si applicano alle domande presentate a partire dal 1 aprile 2016, autorizzando l'applicazione automatica di eventuali modifiche favorevoli ai richiedenti e consentendo alle imprese che hanno già presentato domanda a decorrere dal 1 aprile 2016 di integrarla ai sensi delle modifiche apportate con il presente provvedimento;

4. di dare atto che anche per le domande presentate nel 2016 ai sensi dei criteri di cui al punto 1. :

- la documentazione attestante il pagamento può essere costituita da quella prevista al comma 5 del punto 1.1. della sezione A) Disciplina comune – dell'allegato 1) della delibera n. 809/2015 come modificato dal punto 1 del presente provvedimento, nonché dalla documentazione riportata in premessa per le domande presentate nel 2016 e per le spese pagate nei 18 mesi precedenti la presentazione delle domanda e fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 809/2015 (19 maggio 2015);
- in deroga a quanto previsto dal punto 1.1, comma 4 dell'allegato A – Disciplina generale, per le iniziative di cui all'allegato 1 sezione F) Investimenti fissi – spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga, le domande potranno riguardare comunque solo spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015;

5. di ripartire per l'anno 2016 le risorse finalizzate all'attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 14/2014 fra le tipologie di incentivi e di aiuto individuati con l'allegato 1) della deliberazione n. 809/2015 come modificata con il presente provvedimento, nel seguente modo:

- 16.000.000 per aiuti per investimenti fissi di cui alla legge provinciale 6/99 relativi alle spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
- 300.000 per altri interventi agevolativi della legge provinciale n. 6/99;

6. di impegnare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della LP 14/2014, la somma di 300.000 sul capitolo 612870 del bilancio 2016 e la somma di 16.000.000 sul capitolo 612872 del bilancio 2016;

7. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche alla deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. (investimenti fissi) da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, come risultanti dall'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche alla deliberazione n. 2424 di data 9 novembre 2012 (Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese), da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, come risultanti dall'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche agli allegati a) (Aiuti alle imprese per servizi di consulenza), b) (Aiuti per l'attività consortile) e c) (Aiuti per le reti d'impresa) della deliberazione n. 1342 di data 1 luglio 2013, da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, come risultanti dall'allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli indirizzi organizzativi riportati in premessa in applicazione del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, relativi ai criteri per incentivi per la ricerca in materia di attività connessa e di applicazione dei criteri vigenti;

11. di approvare, per quanto espresso in premesse, le modifiche alla deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015 come risultanti dall'allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12. di dare atto che le modifiche apportate con il predetto allegato 2) – punti 4., 5., 6. e 7. , in quanto più favorevoli, si applicano anche alle domande già presentate per le quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione o di diniego oppure il provvedimento di revoca;

13. di dare atto che, in conseguenza della modifica di cui al punto 3. dell'allegato 2), il punto 7) del deliberato della deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, inerente la possibilità di effettuare operazioni di leaseback anche a domande in corso alla data della predetta deliberazione, deve intendersi riferito anche ai beni mobili;

14. di dare atto che quanto previsto dal punto 10, in quanto più favorevole, si applica anche a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti;

15. di dare atto che, in applicazione del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, la modifica di cui all'allegato 5) costituisce un indirizzo interpretativo ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione n. 718/2015, applicabile quindi a tutte le pratiche interessate all'applicazione di correttivi anticrisi, con esclusione delle sole pratiche per le quali è già stata presentata domanda di applicazione della predetta deliberazione n. 718/2015, già conclusasi con un provvedimento amministrativo della struttura provinciale competente;

16. di stabilire che le disposizioni indicate al punto 6.1.1, comma 5, dei criteri e modalità di cui all'allegato a) della deliberazione n. 1911/2012, inerenti la possibilità di sottoscrivere contratti di leasing per il completamento di opere immobiliari già avviate direttamente dal soggetto richiedente il contributo, possano essere applicate alle domande già presentate ai sensi di criteri e modalità per l'applicazione della legge previgenti, per le quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione o di diniego oppure il provvedimento di revoca;

17. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

Allegato parte integrante
Allegato 2) - Modifiche investimenti fissi

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1644 di data 28 settembre 2015

Ai criteri per investimenti fissi approvati con deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008, richiamato nell'allegato è sostituito con il regolamento generale UE di esenzione per categoria n. 651/2014.
2. Al punto 3, comma 1, priorità 4.b, le parole "Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1 o EURO 2" sono sostituite dalle parole "Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1, EURO 2 o EURO 3 immatricolati da almeno 10 anni,", e le parole "Gli autoveicoli di standard EURO 0, EURO 1 o EURO 2 sostituiti" sono sostituite dalle parole: "Gli autoveicoli sostituiti".
3. Al punto 3, comma 1, priorità 4.h, dopo le parole "della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7." sono aggiunte le parole " oppure ad una rete con soggettività giuridica del settore del porfido o ad un consorzio del settore del porfido."
4. Al punto 4.2.1, comma 1, lettera b.2 ter), dopo la parola "concorsuali", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli Accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'articolo 182 bis della legge fallimentare;";
5. Al punto 4.3, comma 1, al termine del punto 1. sono aggiunte le seguenti parole: ". Qualora in fase di rendicontazione la spesa sia minore al suddetto importo si applicano i limiti di cui al seguente punto 2., fermo restando gli eventuali ulteriori limiti fissati dalle priorità;";
6. Al punto 6.1.1, comma 5, nel primo periodo le parole "L'alienazione dell'immobile" sono sostituite con le parole "L'alienazione del bene" e nel
secondo periodo le parole "leaseback sull'immobile" sono sostituite con le parole "leaseback sul bene";
7. Al punto 6.1.4, al termine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, l'impresa che intende accedere ad altri interventi pubblici di incentivazione, qualora compatibili con le agevolazioni previste dai presenti criteri, può chiedere la riduzione della percentuale di intervento spettante per i progetti di investimento ammessi.";
8. Al punto 7.3.2, comma 1, dopo la parola "avviate", sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14 1,";
Nota a piè di pagina
1 Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'«avvio dei lavori» inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014)
9. Al punto 7.3.2, comma 1, al termine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora i medesimi siano riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del regolamento UE n. 651/14;";
10. Al punto 8.1.2. comma 1 lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole: ", attestante che le medesime opere sono riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del regolamento UE n. 651/14;"
11. Nella TABELLA A di cui al punto 5.2, comma 1, lettera D, numero 4, rispettivamente dopo le righe 2 e 3 sono inserite le seguenti righe 2bis e 3bis:

2bis AGGREGAZIONI AZIENDALI E COLLABORAZIONE TRA IMPRESE DEL SETTORE PORFIDO	Il soggetto richiedente collabora o è aggregato, intende collaborare o aggregarsi con almeno altre 3 imprese tra loro in posizione di autonomia come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4, per gestire in cooperazione una o più fasi dei processi aziendali, attraverso le seguenti tipologie giuridiche: 1) consorzi o società consortili costituiti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 2) contratti di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 3) contratti costitutivi di gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 4) aggregazioni di più imprese mediante fusione, incorporazione o conferimento di azienda concluse con atto notarile non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa.	8%
3bis INIZIATIVE IN RETE NEL SETTORE PORFIDO	La quota prevalente degli investimenti è destinata ad utilizzo congiunto da parte di almeno due soggetti beneficiari. L'utilizzo congiunto deve risultare da contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o da altro accordo, sottoscritti da soggetti tra loro in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4.	8%

Delibera n. 1886 di data 2 novembre 2016

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese». Modifica criteri e modalità per l'applicazione della stessa per gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 19 bis, 24 quater e 24 sexies.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 19 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di stabilire che, ai termini di completamento previsti per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 19 bis della legge provinciale 12 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980 del 14 settembre 2007 al punto 4. relativamente alle proroghe ulteriori alla prima ed alla sospensione dei predetti termini;

2) di stabilire che, ai termini di rendicontazione previsti per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 19 bis della legge provinciale 12 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto al precedente alinea nonché la disciplina del punto 3. dell'allegato 2 della predetta deliberazione n. 1980/2007 in materia di revoca parziale;

3) di stabilire che, per contributi concessi ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 dicembre 1999, n. 6, i termini di completamento e di rendicontazione originariamente fissati possano essere unificati in un unico termine, corrispondente a quello di rendicontazione, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro il termine di rendicontazione originariamente fissato ed eventualmente prorogato;

4) di modificare il punto 11) del "Bando n. 1/2012 - Progetti congiunti di ricerca applicata tra imprese operanti in provincia di Trento e nello stato di Israele" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2421/2012 e s.m. nel senso di sostituire le parole *"di durata massima di sei mesi"* con la parole *"di norma per massimo di un anno",* e di dare atto che possono essere accolte domande di proroga presentate successivamente alla scadenza dell'originario termine di conclusione dei progetti, come definito dalla determinazione del Dirigente del Servizio Finanza, ricerca e sviluppo n. 110 di data 10 aprile 2014;

5) di dare atto che, qualora la disciplina settoriale dei contributi preveda obblighi di notifica ed autorizzazione dell'Unione europea definiti sulla base della normativa europea vigente alla data di approvazione della predetta disciplina settoriale, tali obblighi si intendono sostituiti dagli obblighi previsti dalla normativa europea in vigore alla data di presentazione della domanda;

6) di stabilire che, con riferimento ai vincoli occupazionali che non abbiano effetto sull'entità del contributo relativi a domande di aiuto in procedura valutativa di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4), lett. b) dell'allegato alla deliberazione 1342 del 10 agosto 2015;

7) di stabilire che quanto previsto dal precedente punto 6) si applichi d'ufficio ai vincoli occupazionali che non abbiano effetto sull'entità del contributo e relativi a domande di aiuto in procedura valutativa, nel caso in cui il contributo accertato in sede di liquidazione risulti inferiore al livello sotto il quale i criteri, tempo per tempo applicabili, non richiedono il rispetto di vincoli occupazionali, dando atto che in tal caso il beneficiario non è tenuto al rispetto dei vincoli originariamente posti;

8) di modificare i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 616 di data 22 aprile 2016, secondo quanto previsto dall'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9) di modificare i criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "aiuti per la ricerca" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3048 di data 30 dicembre 2011, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 809 di data 8 maggio 2015,, nel seguente modo:
   - ai punti 1.4.1., comma 5, lettera b), dal punto 1.4.2., comma 2 lettera c) dal punto 1.4.2., comma 3 lettera c), 1.4.3., comma 2 lettera c) sono abrogate le parole «risultante da apposito sopralluogo nell'unità operativa»;
   - di integrare i punti 1.9.3.1, lett. i) e 1.9.3.2., lett. a), aggiungendo rispettivamente i nuovi punti 5) e 3): «le spese generali riferite al progetto agevolato. La dichiarazione deve essere redatta secondo il facsimile predisposto da Apiae»;

10) di modificare l'allegato alla deliberazione n 2424 di data 9 novembre 2012 relativo a criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "aiuti per internazionalizzazione" come da ultimo modificato con deliberazione n. 616 di data 22 aprile 2016, abrogando le parole «e Trentino Sviluppo S.p.a.» al comma 2 del punto 2.1.4 del capo II;

11) di modificare l'allegato 1 della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, relativa ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 per contributi utilizzabili in compensazione fiscale, come da ultimo modificata con deliberazione n. 616 di data 22 aprile 2016 nel seguente modo:
   a) nella sezione A «Disciplina comune», al punto 1.1, comma 5, al termine del primo periodo è introdotto il seguente «il numero e la data del documento di spesa da riportare nel documento di pagamento può essere costituito anche da numero e anno o solo dal numero, qualora il fornitore dichiari di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività dell'impresa e non per anno solare;
   b) nella Sezione B «Aiuti per investimenti fissi», al punto 1.3., comma 1, paragrafo 6.a, lettera a), dopo le parole «non è considerato il valore degli immobili» sono aggiunte le seguenti: «, degli eventuali beni oggetto della domanda,»;
   c) nella Sezione D «Aiuti per l'internazionalizzazione dell'impresa» è inserito quanto previsto nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prevedendo che la disciplina di cui al punto A) si applichi automaticamente alle domande non ancora definite e su richiesta del beneficiario per le domande già definite;

12) di prevedere, con riferimento alle domande per la nuova imprenditorialità presentate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1644 di data 28 settembre 2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 216 di data 26 febbraio 2016, che:
   a) in caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi dei predetti criteri, il predetti documenti o atti dovranno riportare fin dall'origine i dati dell'avvenuto pagamento (data e modalità di pagamento); qualora ciò non fosse possibile, il fornitore dovrà integrare il documento di spesa, riportando i dati suddetti e l'impossibilità di indicare gli stessi sul documento originario; resta fermo che il pagamento deve avvenire con le modalità previste dai criteri stessi;
   b) per le spese pagate fino al 28 settembre 2015, la documentazione attestante il pagamento possa essere costituita da quanto previsto nel sesto capoverso della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016, ovverosia:
      - per spese di importo fino a 24.000 euro, IVA inclusa: da regolare quietanza;

- per spese di importo superiore a 24.000 euro, IVA inclusa: da altri mezzi di pagamento idonei e documentati in maniera inconfutabile; non rientrano nei mezzi idonei di pagamento i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa;
- in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate per le quali si chiede il contributo, con mezzi di pagamento idonei e documentati in maniera inconfutabile secondo quanto indicato all'alinea precedente;

c) il numero e la data del documento di spesa da riportare sul documento di pagamento possa essere inteso anche come numero e anno, o solo numero, qualora il fornitore dichiari di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività dell'impresa e non per anno solare;

d) in caso di pagamento tramite RID sullo stesso possa essere riportato – anziché quanto indicato al punto c) – il dato identificativo del contratto di fornitura;

13) di modificare il punto 16 della deliberazione n. 616 di data 22 aprile 2016 sostituendo le parole «punto 6.1.1, co. 5» con «punto 4.2.1., co. 4»;

14) di dare atto che, in conseguenza della modifica di cui al punto 3. dell'allegato 1) del presente provvedimento, il punto 7) del deliberato della deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, inerente la possibilità di effettuare operazioni di leaseback anche a domande in corso alla data della predetta deliberazione, deve intendersi riferito anche a cessioni con patto di successivo riscatto;

15) di dare atto che quanto previsto dal punto 1) in quanto più favorevole si applica anche ai contributi già concessi ai sensi della normativa citata nei predetti punti, i cui termini di completamento non sono ancora scaduti alla data di approvazione del presente provvedimento;

16) di dare atto che quanto previsto dai punti 2) e 3) in quanto più favorevole si applica anche ai contributi già concessi ai sensi della normativa citata nei predetti punti, i cui termini di rendicontazione non sono ancora scaduti alla data di approvazione del presente provvedimento;

17) di dare atto che quanto previsto al punto 6), in quanto più favorevole, si applica anche a vincoli occupazionali non ancora scaduti alla data del presente provvedimento;

18) di dare atto che quanto previsto dal punto 7), in quanto più favorevole, si applica anche a vincoli occupazionali non ancora scaduti alla data del presente provvedimento, compresi i vincoli differiti ai sensi dell'art. 35, comma 9 della L.P. 2/2009 e dell'art. 44 della L.P. 18/2011. e disciplinati dalla deliberazione n. 1342/2015;

19) di dare atto che quanto previsto dal punto 6) dell'allegato 1) al presente provvedimento, in quanto più favorevole, si applica anche alle pratiche tuttora in corso, per le quali sia stata presentata domanda di proroga o controsservazioni al sollecito per la presentazione della documentazione prima del termine massimo indicato nel punto 8.2. comma 2 dei criteri di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m.;

20) di dare atto che quanto previsto dal punto 9), in quanto più favorevole, si applica anche a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti;

21) di dare atto che le modifiche di cui alla deliberazione n. 2424/2012 di cui al punto 10) entrano in vigore il 1° gennaio 2017;

22) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

Allegato 1) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli investimenti fissi

1) Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 616 di data 22 aprile 2016

1. Al punto 4.2.1, comma 1, dopo la lettera b.2 quater) è aggiunta la seguente lettera:

"b.2 quinquies) investimenti che diano origine a incrementi occupazionali consistenti in un numero di unità lavorative annue (ULA) pari a 1 ULA ogni 50.000 euro di contributo (elevato a 80.000 per immobili siti nei comuni dell'asta dell'Adige), arrotondato all'ULA superiore per frazioni pari o maggiori di 0,5 e comunque con un minimo di 4 ULA. L'incremento deve essere realizzato dall'impresa richiedente nell'anno di presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa ed è riferito alla media degli addetti presenti in azienda durante l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. I livelli occupazionali incrementati devono essere mantenuti per i tre esercizi successivi al raggiungimento. Il soggetto beneficiario deve dimostrare di occupare i livelli occupazionali anzidetti in termini di unità lavorative equivalenti entro il termine di rendicontazione dell'iniziativa fissato ai sensi del punto 7.3.2, comma 6; dalla data di dimostrazione decorre il mantenimento in termini di unità lavorative annue. Tra le unità lavorative rientrano anche titolari, soci e collaboratori familiari che partecipano all'attività aziendale purché in regola con la normativa previdenziale ed assicurativa.".

2. Al punto 6.1.2, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) obbligatoriamente nel caso di ammissione di investimenti immobiliari di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettera b.2 quinquies)."

3. Al punto 6.1.1, comma 5, dopo le parole "L'alienazione del bene agevolato a società di leasing per operazioni dei leaseback" sono aggiunte le parole "nonchè ad altre società finanziatrici con patto di successivo riscatto";

4. Al punto 6.1.4., comma 4, dopo la parola "leasing" sono aggiunte le seguenti parole: " nonché dei contratti di cessione con patto di successivo riscatto di cui al punto 6.1.1. comma 5.";

5. Al punto 8.3.2, comma 1 lettera b), punto b.2): dopo la parola "varianti" aggiungere le parole "oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi".

6. Al punto 8.2 comma 2 dopo le parole "della richiesta" sono inserite le parole "prorogabile di un anno dietro presentazione di motivata richiesta di proroga entro il termine originariamente fissato.".

7. Nella TABELLA A di cui al punto 5.2, comma 1, lettera D, numero 4, dopo la riga 9, è inserita la seguente riga 9 bis:

9 bis	INVESTIMENTI IN ZONE DI MONTAGNA	Investimenti realizzati in luoghi situati ad un altezza superiore a 1.000 m. s.l.m.	2%

Delibera n. 1045 di data 30 giugno 2017

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese». Modifica criteri e modalità per l'applicazione della stessa per gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 19 bis, 24 quater e 24 sexies.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e con decorrenza dal 1° luglio 2017, le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dagli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nel dettaglio:
   1.1 allegato 1) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Norme di carattere generale"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con la deliberazione n. di data 1° luglio 2013;
   1.2 allegato 2) recante «Criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti alla ricerca applicata, per la diffusione della ricerca scientifica e per l'inserimento dei ricercatori nelle imprese"»;
   1.3 allegato 3) recante modifiche e integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
   1.4 allegato 4) recante modifiche e integrazioni ai criteri e modalità per contributi utilizzabili in compensazione fiscale (investimenti fissi) di cui alla deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016.

2. di stabilire che a decorrere dall'applicazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 , (allegati 1 e 2), cessa di applicarsi il capo I dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 3048 di data 30 dicembre 2011;

3. di stabilire che, in via transitoria, fino all'approvazione dei bandi con risorse FESR o provinciali la procedura valutativa prevista al punto 8.2.2 dei criteri individuati al precedente punto 1.2 si applica alle domande con spesa ammissibile fino ad euro 1.500.000,00;

4. di individuare, per la definizione delle spese di personale dei progetti di ricerca di cui al punto 5.1.1 dei criteri relativi alla ricerca applicata di cui all'allegato 2, sulla base di un'analisi riferita ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese beneficiarie di contributi per progetti di ricerca presentati negli anni scorsi, le seguenti tariffe giornaliere fisse:
   - titolari, soci, dirigenti: 390 euro nel limite di 1 persona rendicontabile per ciascun progetto; nel caso di imprese con un numero di dipendenti superiore a 250 nel limite di 2 dirigenti;

- collaboratori con laurea e dottorato e quadri: 230 euro;
- collaboratori con diploma di maturità: 200 euro;
- collaboratori e lavoratori non qualificati: 110 euro;

5. di dare atto che la struttura provinciale competente a predisporre la modulistica concernente le domande per l'accesso alle agevolazioni indicate al punto 1.1, e 1.2, è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);

6. di modificare l'allegato della deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015, relativa a Modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto di cui agli articoli 3, 4, e 5 della Legge, nel seguente modo:
   - nel punto "Ambito di applicazione" le parole "fini all'esercizio 2016" sono sostituite dalle parole "fino all'esercizio 2018";
   - nel punto " A. Periodo di mantenimento dei vincoli", al termine del secondo capoverso è inserito il seguente periodo: "In ogni caso, al solo fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione senza attendere la chiusura del bilancio relativo all'anno di completamento dell'iniziativa, per la verifica della prescrizione economica è possibile fare riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio concluso alla data della rendicontazione, fermo restando il vincolo già stabilito.";

7. di dare atto che quanto previsto dai commi 1, 8 e 15 dell'allegato 3) previsto al precedente punto 1, in quanto più favorevole si applica anche alle domande già presentate e in corso di istruttoria alla data del presente provvedimento;

8. di modificare i punti 1), 2) e 3) della deliberazione n. 1886 del 2 novembre 2016 nel senso di sostituirli con i seguenti:
   "1) di stabilire che, ai termini di completamento previsti per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 19 bis, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980 del 14 settembre 2007 al punto 4. relativamente alle proroghe ulteriori alla prima ed alla sospensione dei predetti termini;
   2) di stabilire che, ai termini di rendicontazione previsti per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 19 bis, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto al precedente punto nonché la disciplina del punto 3. dell'allegato 2 della predetta deliberazione n. 1980/2007 in materia di revoca parziale;";
   3) di stabilire che, per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 7, 8, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, i termini di completamento e di rendicontazione originariamente fissati possano essere unificati in un unico termine, corrispondente a quello di rendicontazione, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro il termine di rendicontazione originariamente fissato ed eventualmente prorogato

9. di estendere l'applicazione di quanto previsto dal punto 1) e dal punto 2) del deliberato della deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016, come modificato dal presente provvedimento, in quanto più favorevole, anche a tutte le domande di ulteriore proroga, successiva alla prima, presentate prima del 2 novembre 2016 e tuttora in procedura negoziale;

10. di estendere l'applicazione di quanto previsto dal punto 3) del deliberato della deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016, come modificato dal presente provvedimento, in quanto più favorevole, anche alle pratiche per le quali alla data del 2 novembre 2016 fossero state presentate osservazioni prima dell'avvio del procedimento di revoca per mancato rispetto dei termini o controsservazioni nell'ambito dello stesso non ancora concluso alla data del presente provvedimento.

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

Allegato 1) Modifiche norme generali

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Norme di carattere generale» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la deliberazione n 1343 di data 1° luglio 2013.

Nelle «Norme di carattere generale» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- al punto 2, comma 3, dopo le parole "… per le attività di cui sopra" sono inserite le seguenti parole "nonché le reti d'impresa con soggettività giuridica, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del Decreto legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra."
- al punto 7, comma 1, dopo le parole «… diritti di licenza e similari» sono inserite le parole «, *servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti tra:»;*
- il punto 5 bis.3 è sostituito dal seguente:

«**5 bis.3 PROCEDURA NEGOZIALE**

1. Ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge, i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura negoziale per domande di importo superiore ad euro 1.500.000,00 o altre fattispecie previste dalle disposizioni settoriali. Nelle domande esaminate in procedura negoziale devono essere evidenziate le ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale; in sede di domanda può inoltre essere richiesta la deroga a specifiche disposizioni dei criteri. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni, le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea, nonché i requisiti di validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario risultanti dall'istruttoria della domanda.

2. L'avvio dell'istruttoria, sia per quanto riguarda l'esame tecnico-amministrativo, sia per quanto riguarda la definizione delle condizioni per sottoscrivere l'accordo, è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'esame tecnico-amministrativo avviene secondo i criteri e i principi fissati dalla legge e dal punto 5 bis.2 di questi criteri per la procedura valutativa.

3. Ai fini istruttori le strutture provinciali competenti possono affidare le valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) del punto 5 bis.2 a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge. L'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo può essere affidato a Trentino sviluppo s.p.a. anche ai fini dell'erogazione del contributo.

4. L'organismo istruttore comunica il ricevimento della domanda al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nelle consultazioni con il soggetto richiedente.

5. Le deroghe indicate al comma 1. sono sottoposte all'esame del comitato per incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione, per la valutazione degli aspetti di competenza del comitato stesso.

6. Per la definizione dell'accordo sono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La consultazione avviene con le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014 che hanno componenti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nell'impresa richiedente o, in caso di assenza di RSU, comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

7. L'ipotesi di accordo è approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Con detto provvedimento sono approvati in particolare i seguenti elementi:

a) gli interventi accordabili al soggetto richiedente e l'entità delle agevolazioni e i tempi e le modalità di erogazione del contributo;
b) i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti conseguenti in caso di mancato rispetto;
c) i tempi e le modalità di completamento delle iniziative;
d) l'eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico nei limiti di cui al comma 1.

8. L'ipotesi di accordo deve essere sottoscritta entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in caso contrario ne è disposta l'archiviazione. Con adeguata motivazione inserita nella deliberazione di cui al comma 7, tale termine può essere differito per ragioni di interesse pubblico o, su motivata richiesta da parte dell'impresa.

9. Le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti possono riguardare:

a) la realizzazione dell'iniziativa;

b) il radicamento territoriale;
c) l'occupazione e formazione, con particolare riferimento all'inserimento di occupazione giovanile o alla formazione di giovani anche attraverso l'utilizzo del programma "Garanzia giovani" o di altri strumenti a disposizione dell'Amministrazione;
d) condizioni economico-finanziarie e fiscali;
e) collaborazione con enti, istituzioni o altre imprese del territorio, con particolare riguardo a progetti di filiera e di cluster ritenuti strategici o a progetti di promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese;
f) accordi integrativi aziendali migliorativi della qualità del lavoro;
g) previsione, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e s.m.i. di modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
h) altre tipologie individuate dai criteri e modalità di ogni strumento di incentivazione.

10. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, l'organismo istruttore provvede ad assumere l'atto di concessione secondo le modalità previste per le domande presentate in procedura valutativa.

11. Nell'accordo negoziale sono disciplinate le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi, che non potranno comunque avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.

12. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono quali variazioni dell'iniziativa comportano un nuovo parere del comitato e necessitano di un nuovo provvedimento da parte della Giunta stessa.»;

- dopo il punto 5 bis.3 viene inserito il seguente punto 5 bis.4:

«5 bis.4 REVISIONE DEI VINCOLI IN PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge i soggetti beneficiari possono richiedere il venire meno totale o parziale degli obblighi previsti dall'articolo 16 oppure la loro ridefinizione con la procedura negoziale di cui al punto precedente.

2. L'istruttoria della richiesta avviene secondo le procedure indicate ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 del punto 5. bis 3 in quanto compatibili.

3. Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione le modifiche di obblighi di cui al comma 9 del punto 5.bis 3 sui quali lo stesso Comitato ha espresso il parere in sede di istruttoria per la concessione del contributo in procedura valutativa.».

Allegato 3) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli investimenti fissi

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016

1. Al termine della lettera 2.b del punto 3, è inserito il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'immobile già in disponibilità, tale termine decorre dalla data del relativo contratto di compravendita o leasing."

2. Al punto 4.2.1, comma 1, lettera b2 quinquies) sono apportate le seguenti modifiche:
   - dopo le parole "l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda" sono aggiunte le parole: "o alla data della domanda, nel caso di nuove imprese";
   - al termine del punto è aggiunto il seguente periodo: "La rideterminazione della spesa prevista comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni sopra previste in relazione alla spesa rideterminata."

3. Al punto 4.2.1, comma 7, dopo la lettera d) è inserita le seguente lettera:
   "d bis) a spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo"

4. Al punto 4.2.2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   "h bis) natanti immatricolati per trasporto passeggeri"

5. Al punto 5.1.3, co. 1 le parole "lettera b)" sono sostituite con le seguenti parole "lettere b1 e b2)"

6. Al punto 5.1.3, co. 2, la lett. a), le parole "sulla prima metà delle spese ammissibili di cui al punto 4," sono sostituite con le seguenti parole:
   "sull'importo delle spese ritenute ammissibili pari a quello massimo previsto per la procedura valutativa, nonché sulla prima metà dell'importo delle spese ritenute ammissibili eccedente tale importo massimo, ….."

7. Al punto 5.1.3, co. 2, la lett. b) è sostituita dalla seguente:
   "b) sulla seconda metà delle spese ritenute ammissibili eccedente l'importo massimo, previsto per la procedura valutativa, il soggetto richiedente, qualora contragga un mutuo di durata non inferiore a 5 anni, può accedere a:"
      b1) la garanzia fino ad un massimo del 50% del mutuo, eventualmente concessa dai confidi presenti in provincia di Trento di cui all'articolo 34 quater della legge provinciale, e comunque per un importo non superiore ad euro 1.500.000,00, fatti salvi limiti inferiori stabiliti dai confidi stessi. L'elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350 del 15 ottobre 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni che applica all'attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010);

8. Al termine della lettera b) del punto 6.1.1, comma 4, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti parole: "e, nel caso di acquisto, dalla data del relativo atto di trasferimento della proprietà;"

9. Al termine della lettera a) del comma 2 del punto 7.2.5, è aggiunto il seguente periodo:
   "La predetta documentazione può non essere presentata qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri."

10. Al termine della lettera b) del comma 2 del punto 7.2.5, è aggiunto il seguente periodo:
    "Qualora l'intero investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri

il predetto vincolo di patrimonializzazione è sostituito dal seguente: apposizione di un vincolo di raggiungimento e mantenimento di un livello di mezzi propri, arrotondato ai 1.000,00 euro superiori, calcolato come somma algebrica del 20% del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio, come previsto al comma 3, e dell'intera entità degli investimenti previsti. In alternativa al suddetto vincolo, può essere richiesto il parere del comitato per gli incentivi alle imprese in merito alla validità ed idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario. Il comitato può individuare tipologie standard di situazioni e relativi eventuali vincoli economico finanziari applicabili."

11. Al punto 7.3.2, comma 1, lettera e), dopo la parola "leasing" è aggiunta la parola "mobiliare".

12. Al punto 7.3.3, al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Analogamente l'impresa può richiedere, nel limite dell'importo iniziale della domanda e delle finalità del progetto, modifiche del predetto piano anche prevedendo l'applicazione delle disposizioni sulle spese ammissibili vigenti alla data della richiesta di modifica."

13. Al termine della lettera e) del punto 8.1.2, comma 1, dopo la parola "programmate", sono aggiunte le seguenti parole: "fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14:"

14. Le lettere e.1.b, e.3.a ed e.3.d del punto 8.1.2, comma 1, sono eliminate.

15. Al termine del punto 8.1.2, comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: "per la sola parte necessaria ad individuare le spese."

Delibera n. 2274 dd. 28 dicembre 2017

O G G E T T O:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Modifiche ai criteri e modalità per gli aiuti disciplinati dagli articoli 3 e 4 (investimenti fissi e protezione ambientale), 5 (ricerca e sviluppo), 7 e 24 sexies (internazionalizzazione).

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

- visti gli atti citati in premessa;

- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999 citata;

- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 18 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 citata;

- acquisiti i pareri dei servizi di staff;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e con decorrenza dal 1 gennaio 2018 le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

come risultanti dagli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nel dettaglio:

● allegato 1) recante «Modifiche ai "Criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 - Aiuti per investimenti fissi"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. di 1045 data 30 giugno 2017;

● allegato 2) recante «Modifiche delle "Prime disposizioni attuative dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014 - Incentivi previsti dalla legge provinciale n 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione di imposta - Deliberazione n. 809 del 2015 da ultimo modificata con la delibera n. 1045 del 30 giugno 2017"» ;

2. di modificare il punto 10 del deliberato della deliberazione n. 1045/2017 sostituendo le parole "dal punto 3" con le parole "dal punto 2";

3. di prevedere che le modifiche alla deliberazione n. 1911/2012 e s.m. introdotte dai punti 9 e 10 dell'allegato 3 della deliberazione n. 1045/2017, possano essere applicate su richiesta dell'impresa, in

quanto più favorevoli, anche alle domande presentate per le quali non sia ancora scaduto il termine massimo indicato nel punto 8.2. comma 2 dei criteri di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

Allegato 1)

Modifiche ai «Criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 - Aiuti per investimenti fissi» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. di 1045 data 30 giugno 2017

• Al punto 2, comma 2 le parole "la concessione" sono sostituite dalle parole "essere destinatario" e dopo le parole "il soggetto richiedente" sono inserite le parole ", iscritto al registro delle imprese";

• al punto 2, il comma 3 è sostituito dal seguente "Il requisito di cui alla lettera a) del comma 2 è verificato in sede di erogazione";

• al punto 5.2, inserire infine il seguente comma 2 "La richiesta di applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 1 può essere presentata anche per le domande per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione, anche al fine dell'applicazione di discipline più favorevoli approvate successivamente alla presentazione della domanda stessa.";

• nella TABELLA A di cui al punto 5.2, comma 1, lettera D, numero 4, dopo la riga 21 è inserita la seguente riga 21bis:

21bis	Family audit	Soggetti che hanno ottenuto non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda, o che acquisiranno entro la data di rendicontazione, la certificazione Family Audit prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità)	3%

Delibera n. 844 dd. 19 giugno 2020

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni". Articolo 14, comma 3. Modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse, anche con la collaborazione di professionisti abilitati, ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012).

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale n. 2/2020;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3/2006;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le "Modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni", di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" concernenti modificazioni alle seguenti disposizioni:

   A) Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", articolo 3. Criteri e modalità per l'applicazione della legge - "aiuti per investimenti fissi", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm.;

   B) Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", articolo 5:

      B.1 Criteri e modalità per l'applicazione della legge - "aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo", approvati con deliberazione n. 3048/2011 e ss.mm. (validi per le domande presentate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2017);

      B.2 Criteri e modalità per l'applicazione della legge - "aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1045/2017 e ss.mm. (relativi alle domande presentate dal 1 luglio 2017);

   C) Legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, "provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci". Criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1375 del 29 giugno 2007 e ss.mm.;

   D) Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 "incentivazione dei soggetti pubblici e privati per investimenti diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili di energia". Disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 846 di data 20 maggio 2016 modificate con deliberazione n. 1640 del 23 settembre 2016, n. 1013 del 23 giugno 2017 e n. 902 del 25 maggio 2018;

E) Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20, “incentivazione dei soggetti pubblici e privati per investimenti diretti ad un uso razionale dell’energia, all’efficienza energetica e all’impiego di fonti rinnovabili di energia”. Disposizioni applicative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1371 di data 11 luglio 2013 e n. 1134 di data 7 luglio 2014 e ss.mm.;

2. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che le disposizioni di cui al punto 1. trovano applicazione:
   - alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
   - su richiesta, a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. La presentazione della nuova documentazione in luogo di quella prevista dalla precedente disciplina costituisce richiesta senza necessità di ulteriore formale istanza ;
   - alle domande già presentate ed ai contributi già concessi e non ancora rendicontati, in quanto più favorevoli, dalla data del 1 settembre 2020;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Allegato A) - INVESTIMENTI FISSI -

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, “legge provinciale sugli incentivi alle imprese”, articolo 3. Criteri e modalità per l’applicazione della legge - "aiuti per investimenti fissi", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm. - Modifiche ed integrazioni

Al punto 8.2, comma 1, lettera b), le parole “con istituti convenzionati con i confidi presenti in provincia di Trento di cui all’articolo 34 quater della legge provinciale e attestazione da parte di un confidi medesimo dell’eventuale concessione della garanzia su detto mutuo o leasing;” sono soppresse.

Al punto 8.3.2 Saldo del contributo, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti.

“1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

a) Nel caso di investimenti mobiliari e impianti senza altri investimenti immobiliari - opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari - acquisto di terreno ed edifici – (anche nel caso di iniziative realizzate tramite operazioni di leasing):

   a.1 attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, , redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

   - elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l’agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico. Nel caso di operazioni i leasing deve essere indicato il contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene locato, regolarmente registrati, nonché la data di consegna. Nel caso di acquisto di terreno ed edifici deve essere indicato l’atto di acquisto regolarmente registrato;

   - i beni elencati nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dal punto 4, in materia di spese ammissibili, e dal punto 7.3.3, in materia di variazioni dei programmi di investimento, dei criteri e modalità per l’applicazione della legge;

   - le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dal punto 7.3.2 dei criteri e modalità per l’applicazione della legge;

- è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute, secondo le modalità previste al comma 2, per le quali si chiede l'erogazione del contributo. Nel caso di leasing il pagamento si riferisce alle rate scadute;

Nel caso la rendicontazione riguardi un numero massimo di 10 documenti di spesa la dichiarazione di cui al punto a.1 potrà essere sostituita da elenco riepilogativo redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente comprensivo di copia dei documenti di spesa (nel caso di leasing deve essere prodotta anche la fattura di acquisto) con attestazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità previste al comma 2.

a.2 solamente nel caso di investimenti mobiliari unitari di importo superiore ad euro 1.000.000,00, di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie nonché dell'acquisto di beni mobili usati, perizia asseverata di un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la congruità del costo e, nel solo caso di beni usati, la validità tecnica;

a.3 solamente nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante il rispetto delle disposizioni antispeculative previste dalle norme di carattere generale.

b) Solamente per opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari ed acquisto di terreno ed edifici:

b.1 dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che in esso viene svolta;
- le opere in progetto sono state realizzate in conformità alle necessarie autorizzazioni amministrative ottenute;
- indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica; (per opere)
- indicazione sia della data di inizio lavori che della data di fine lavori; (per opere)

b.2 se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo, progetti rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;

b.3 stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, redatto nella forma di computo metrico consuntivo (l'indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale);

b.4 copia semplice dell'atto di acquisto (atto di compravendita, atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate o, nei casi consentiti dai presenti criteri, del contratto di trasferimento dell'azienda) regolarmente registrato o del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene immobile locato, regolarmente registrati;

2.Tutti i documenti di spesa devono risultare completamente pagati. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo

può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti, e compensazioni credito/debito."

I commi 3 e 4 sono soppressi."

Delibera n. 2036 dd. 4 dicembre 2020

O G G E T T O:

Modalità di ridefinizione dei vincoli disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 13 dicembre 1999, n. 6 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Modifica della deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. relativa ai contributi per investimenti fissi (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6) nonché della deliberazione n. 1375 del 29 giugno 2007 e s.m. relativa agli investimenti nel settore impianti a fune e piste da sci (legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35).

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm. - incentivi alle imprese;
- vista la legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 e ss.mm. - provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm.;
- viste le deliberazioni con le quali sono stati approvati, tempo per tempo, i criteri e modalità di applicazione della legge provinciale n. 6/99 e i criteri di attuazione della legge provinciale n. 35/88
- sentito il Comitato per gli incentivi alle imprese;
- visti i pareri degli organi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n 6/2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato A. - disciplina dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 - ridefinizione dei vincoli economico finanziari e casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente ad esercizi successivi al 2018, relativamente agli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi) e dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);

2) di approvare l'allegato B. disciplina dell'articolo 18, comma 1. lettera b) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 - specifiche modalità per la definizione del rispetto dei vincoli previsti per l'anno 2020 dagli accordi negoziali definiti ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

3) di approvare l'allegato C. relativo a modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m., nonché ai criteri per gli aiuti agli investimenti per il settore impianti a fune e piste da sci, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1375 del 29 giugno 2007 e ss.mm.;

4) di dare atto che si applicano dalla data di adozione del presente provvedimento le seguenti disposizioni:

- Allegato A., Parte I - lettera B. e Parte II, relativamente alle liquidazioni emesse fino al 31 dicembre 2020;
- Allegato B., relativamente alle liquidazioni emesse fino al 31 dicembre 2020;

5) di dare atto che, subordinatamente all'entrata in vigore, con legge di stabilità 2021 in corso di definizione, delle modifiche all'articolo 18 della legge provinciale n. 3/2020 saranno applicate le seguenti disposizioni, in sostituzione di quanto previsto dal precedente punto 4:
   - Allegato A., Parte I, lettere A. e B. relativamente alle liquidazioni emesse fino al 31 dicembre 2021, e, limitatamente alle sole procedure negoziali, per i vincoli previsti per l'esercizio 2020, anche per altre verifiche relative ai contributi, anche successive alla liquidazione dei medesimi;
   - Allegato B., relativamente alle liquidazioni emesse fino al 31 dicembre 2021, per i vincoli previsti per l'esercizio 2020 e per altre verifiche relative ai contributi, anche successive alla liquidazione dei medesimi;

6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac-simile di domanda;

7) di stabilire che le modifiche introdotte al primo alinea dell'ALLEGATO C PARTE I, nonché al primo alinea dell'ALLEGATO C PARTE II, si applicano a tutte le domande per le quali non sia assunto un provvedimento definitivo, trattandosi di norma di indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Norme di carattere generale" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804/2005. Le ulteriori modifiche si applicano invece alle domande presentate dalla data di approvazione della presente deliberazione.

ALLEGATO C

PARTE I. Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m.

Ai criteri per gli aiuti agli investimenti fissi di cui all'**allegato a)** della deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- al punto 2, al termine del comma 4, le parole "nonché delle disposizioni indicate al comma 5." sono sostituite dalle parole "nonché dalle disposizioni statali in materia di dimensione di impresa." ;
- al punto 2 il comma 5 è soppresso;
- al punto 5.1.1. il comma 4 è soppresso;
- al punto 7.3.3, comma 7, al termine del terzo alinea sono aggiunte le parole: "e la concessione del contributo sia prevista in regime de minimis.".

Alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- al punto 5 della deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, sono eliminate le parole: "e gli investimenti ambientali per il metano del settore commercio,".

Delibera n. 2117 dd. 14 dicembre 2020

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, per la copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimenti di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore e modifiche ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1974/2020, ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1684/2020, al "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi" approvato con D.G.P. n. 1622/2020, ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1911/2012 e ss.mm. e ai Criteri approvati con D.G.P. n. 1301/2020.

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenente i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore";
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che, i contributi di cui al punto 1), sono concessi alle imprese in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. L'applicazione del regime Temporary Framework è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale, prevista dal Disegno di Legge di Bilancio (A.C. 2790-bis). In mancanza di tale autorizzazione sarà applicato il regime de minimis;

3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;

4. di definire in euro 1.000.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1);

5. di assegnare ad APIAE, per la misura di cui al precedente punto 1), la somma di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021, impegnando le risorse sul capitolo 612807 dell'esercizio finanziario 2021;

6. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;

7. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);

8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);

9. di modificare i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 5 della l.p. 3/2020" approvati con D.G.P. 1974/2020, come segue:
   - inserimento al punto 3.1 lettera c) dopo le parole "5 milioni" del seguente periodo ", oppure per i codici ATECO 79.11 e 79.12 un volume di attività, riferito all'attività oggetto del contributo, su base annua, maggiore di euro 12.000,00;";

10. di modificare i "Criteri e modalità di cui all'articolo 6 della l.p. 3/2020" approvati con D.G.P. 1684/2020, come segue:
    - inserimento al punto 3.1 al termine del secondo periodo della lettera a), del seguente periodo "La predetta data è da intendersi riferita ai soggetti coinvolti oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data dell'1 febbraio 2018 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione , fusione o scissione societaria;";
    - sostituzione al punto 3.1 della lettera c) con la seguente "c. i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione, a decorrere dall'1 febbraio 2018, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust. In ogni caso, anche per finalità antispeculative, sempre a decorrere dall'1 febbraio 2018, i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione non devono essere imprese individuali di coniugi, parenti e affini entro il primo grado degli imprenditori delle altre imprese coinvolte nell'operazione ovvero di uno o più soci delle società di persone coinvolte ovvero, ancora, di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - delle società di capitali coinvolte, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nel precedente periodo si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica;";

11. di modificare il "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi" approvato con D.G.P. n. 1622/2020 come segue:
    - al punto 2.1 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera "m bis) 93.13 Palestre";
    - al punto 3, comma 1, lettera a), le parole "anche attraverso acquisizione con ristrutturazione" sono sostitute dalle parole "anche attraverso acquisizione con eventuale ristrutturazione, nonché acquisizione dell'immobile già in utilizzo.";
    - al punto 4.3.1, comma 1, dopo l'ultimo alinea è aggiunto il seguente alinea: "i locali di deposito o magazzino non direttamente collegati agli spazi dove si svolge l'attività prevista dal presente bando";
    - al punto 10.1, comma 1, lettera a.1 dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le parole "ad eccezione dei plateatici";

- al punto 10.1, comma 1, lettere a.2 dopo le parole “beni mobili” sono aggiunte le parole “e plateatici”;
- al punto 10.1, comma 1, lettere a.3 dopo le parole “beni mobili” sono aggiunte le parole “e plateatici”;

12. di dare atto che le modifiche di cui al punto 11, primo - secondo - quarto - quinto - sesto alinea, si applicano anche alle domande già presentate in quanto più favorevoli;

13. di modificare i “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - aiuti per investimenti fissi - legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm., in particolare come da ultimo integrati e modificati con la deliberazione n. 844 del 19 giugno 2020 relativa a “Modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse”, come di seguito esposto:
    - al punto 8.3.2, comma 1, lettera a.1, dopo le parole “attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali,” sono aggiunte le seguenti parole “o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria,”;

14. di prevedere, con riferimento ed in deroga ai “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 41 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6” approvati con D.G.P. n. 1301/2020, la revoca parziale del contributo per l’importo non spettante qualora l'operatore economico segnali, entro la data del 30 aprile 2021, di aver inserito in domanda di contributo valori per i quali si determina un contributo maggiore di quello effettivamente spettante;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Delibera n. 487 dd. 25 marzo 2022

O G G E T T O:

Bandi Qualità in Trentino - settore ricettivo e settore commercio e servizi approvati con DGP n. 1621/2020 e n. 1622/2020 e ss.mm.ii: proroga dei termini di realizzazione. Criteri Aggregazioni Aziendali approvati con DGP n. 190/2022: proroga dei termini e specifiche tecniche. Modifica ai "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale - legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14" approvati con DGP 804/2020 e ss.mm.ii.. Avviso 3/2020 approvato con DGP 1917/2020: proroga dei termini. Modifica ai criteri per gli "Aiuti per investimenti fissi" approvati con DGP n. 1911/2012 e ss.mm.ii..

OMISSIS

In relazione agli **Investimenti fissi** si precisa quanto segue.
Con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012 e s.m. sono stati approvati i criteri per gli "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'art. 3 della L.p. 13 dicembre 1999, n. 6. In particolare, nella fase istruttoria della procedura valutativa, al punto 7.2.3, comma 4, lettera a) dei citati criteri è previsto il parere tecnico-amministrativo reso dall'organismo istruttore per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa degli investimenti immobiliari ed in particolare dei requisiti di razionalità e funzionalità degli stessi, come previsti al punto 4.1, comma 1, lettera b). E' opportuno prevedere che tale parere possa contenere specifiche prescrizioni tecniche, inerenti al progetto di investimento oggetto di finanziamento, da comunicare ai beneficiari, finalizzate ad una più trasparente valutazione dei citati requisiti nella fase finale di accertamento della spesa rendicontata: a tal fine si rende necessario specificare tale possibilità integrando il predetto punto 7.2.3, comma 4, lettera a).

Con riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte nell'ambito della disciplina della compensazione fiscale e degli investimenti fissi si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale 6/1999 in quanto afferenti a specifiche tecniche ed a procedure di cui alla lettera o) del comma 1 del citato articolo.

Alla luce della particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone il provvedimento nell'attuale contesto di crisi internazionale, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1621 di data 16 ottobre 2020 e ss.mm.ii;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e ss.mm.ii;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020, n. 804 e ss.mm.ii;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 190 di data 11 febbraio 2022;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1917 di data 20 novembre 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m.;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 31 marzo 2023 i termini finali di completamento delle iniziative agevolate ai sensi del Bando Ricettività e del Bando Commercio ed al 31 maggio 2023 i termini di rendicontazione della documentazione (inizialmente fissati rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022 - come indicato al punto 8.2, comma 1 e 4, di entrambi gli allegati parte integrante delle deliberazioni di Giunta n. 1621 del 16 ottobre 2020 e n. 1622 del 16 ottobre 2020 e successivamente prorogati rispettivamente al 30 giugno 2022 e 31 agosto 2022, come previsto al punto 6. della deliberazione n. 918 del 28 maggio 2021);

2. di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 1621 di data 16 ottobre 2020 e ss.mm.ii e n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

3. di stabilire, per le motivazioni citate in premessa, di integrare il comma 4. del punto 5 dei "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", come da ultimo modificati con deliberazione n. 2049/2021, aggiungendo dopo le parole "struttura provinciale competente." le seguenti ulteriori parole: "In caso di problemi tecnico/amministrativi rilevati in piattaforma, che non permettono il corretto invio della domanda completa, gli stessi vanno comunicati tempestivamente al servizio di assistenza della piattaforma medesima. Qualora non fossero rapidamente risolti, il richiedente dovrà segnalare tempestivamente l'anomalia all'ente istruttore tramite pec. Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, l'ente istruttore potrà consentire l'invio/integrazione/regolarizzazione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata.";

4. di stabilire, per le motivazioni citate in premessa, di sostituire al comma 1. del punto 13.1.2 dei "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", come da ultimo modificati con deliberazione n. 2049/2021, le parole "con eccezione degli investimenti di cui ai commi 3 e 4" con le parole "con le specificazioni previste per gli investimenti di cui ai commi 3 e 4";

5. di approvare l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale – legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14", che contempla le modifiche di cui ai punti 3. e 4. e che pertanto sostituisce integralmente l'allegato A approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 804/2020 e ss.mm.ii.;

6. di prevedere che le modifiche di cui al punto 3. si applicano alle domande di agevolazione che saranno presentate a partire dal giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione;

7. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle operazioni di aggregazione aziendale - anno 2022", così come individuati nell'allegato A, del provvedimento n. 190 dell'11 febbraio 2022 ("*Criteri aggregazioni aziendali 2022*"), e contestualmente di prorogare al 30 settembre 2022, ore 12:00 il termine ultimo per l'invio delle domande previsto al punto 7. della predetta deliberazione, come di seguito indicato:
   - aggiungere al punto 1.3 dopo le parole "Sezione 3.1.", le parole ", salvo proroghe.";
   - sostituire al punto 3.1, lettera d), le parole "almeno una delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione" con le seguenti: "l'impresa oggetto dell'operazione di aggregazione";
   - sostituire al punto 4.1 il termine del "30.04.2022" per le conclusioni delle operazioni di aggregazione aziendale, con il nuovo termine del "31.08.2022";
   - sostituire al punto 5.1, lettera a), la parola "conferimento" con la parola "conferimento/acquisto";
   - sostituire al punto 6.2 la data del "27 maggio 2022" con la data del "30 settembre 2022".

8. di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine finale di conclusione del progetto agevolato ai sensi dell' Avviso 3/2020 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese per progetti di sviluppo imprenditoriale in aree montane" - approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1917 di data 20 novembre 2020 - Categoria A, sostituendo al punto 5.2 dell'Allegato A dell'Avviso la data del "30 giugno 2022" con la data del "31 dicembre 2022" dandone adeguata informativa a Trentino Sviluppo S.p.A.;

9. di confermare quant'altro disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 1917 di data 20 novembre 2020;

10. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri per gli "Aiuti per investimenti fissi" approvati con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012 e s.m. come segue:
    2) al punto 7.2.3, comma 4, lettera a), al termine del periodo, dopo la parola "leasing" è aggiunto il seguente periodo: ". Il predetto parere può contenere prescrizioni tecniche, inerenti al progetto di investimento oggetto di finanziamento, atte a conseguire i requisiti di razionalità e funzionalità di cui al punto 4.1, comma 1, lettera b);"

11. di prevedere che quanto disposto al punto 10 si applica anche alle domande già presentate per le quali non è intervenuto un provvedimento di concessione o diniego;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Delibera n. 1418 dd. 5 agosto 2022

O G G E T T O:

L.p. n. 3/2020 - modifiche alle modalità di ridefinizione dei vincoli previste dalla D.G.P. n. 176/2022. L.p. n. 6/99 - modifiche ai Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale. Specifiche tecniche per la rendicontazione delle spese Bandi Qualità in Trentino anno 2020.

OMISSIS

Nello specifico, per la procedura valutativa afferente gli investimenti fissi, fermo restando la durata del vincolo prevista dai Criteri attuativi settoriali, con D.G.P. n. 176/2022 è stata prevista la possibilità di effettuare, d'ufficio, il computo del periodo di mantenimento dei vincoli occupazionali prendendo a riferimento un arco temporale maggiorato di un anno, rispetto a quello previsto dai Criteri stessi. Tale procedura è però applicabile al solo settore turismo e nel caso in cui nel periodo di mantenimento dei vincoli sia incluso l'esercizio 2021.
Va tenuto conto che le misure restrittive applicate per contrastare la pandemia da COVID-19, hanno colpito fortemente il turismo, con un blocco delle attività strettamente legate alla ricettività ma anche di tutte quelle attività economiche fortemente connesse. In particolare, i provvedimenti restrittivi adottati per le attività della ristorazione (quali ad esempio limitazioni dell'orario d'apertura, distanziamenti dei posti a sedere, numeri di accesso limitati) hanno portato ad una contrazione del fatturato ma anche ad un riduzione dell'occupazione di tale comparto.
Pertanto, con il presente provvedimento si intende applicare anche alle attività della ristorazione le disposizioni di ridefinizione dei vincoli occupazionali per l'esercizio 2021 previste per gli investimenti fissi del settore turismo in procedura valutativa. In particolare, si propone di prevedere tale possibilità per le attività riportate all'Allegato A delle norme di carattere generale della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, con codice ATECO 2007 "56 Attività dei servizi di ristorazione".
Alla luce di quanto sopra riportato, si propone quindi di modificare la deliberazione di Giunta n. 176/2022 come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1.
Con deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020, n. 804 e ss.mm. sono stati approvati i nuovi "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. I richiamati criteri, al punto 11 prevedono che le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la medesima iniziativa ad esclusione di alcuni eccezioni riguardanti le garanzie accordate da parte di Confidi e Fondo centrale di garanzia, gli investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga, gli investimenti e le consulenze per l'emergenza da COVID-19 e gli investimenti per la mobilità elettrica.

OMISSIS

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1621 di data 16 ottobre 2020 e n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e s.m., sono stati approvati rispettivamente il "Bando Qualità in Trentino - Settore Ricettivo" e il "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e Servizi", per gli interventi di cui all'art. 3 della L.p. 13 dicembre 1999, n. 6".
Con i due bandi la Giunta provinciale ha definito - per ciascun settore operativo - i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso, le iniziative ammissibili, le tipologie ed i relativi livelli minimi e massimi di spesa nonché le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande di finanziamento.
Con riguardo alle iniziative ammissibili, i bandi in questione prevedono, per ciascuna tipologia di intervento, differenti limiti minimi e massimi di spesa, in particolare:
BANDO QUALITA' TRENTINO – SETTORE RICETTIVO: Tipologia A – Interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell'ospite (limite minimo 30.000 euro / limite massimo 300.000 euro); Tipologia B – Interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell'ospite o spazi ad esse funzionali (limite minimo 50.000 euro / limite massimo 600.000 euro); Tipologia C – Interventi di completamento e adeguamento della

struttura ricettiva in funzione dell'offerta turistica (limite minimo 70.000 euro / limite massimo 600.000 euro);
BANDI QUALITA' TRENTINO – SETTORE COMMERCIO E SERVIZI: Tipologia A – Interventi volti all'avvio di nuove attività e alla realizzazione di nuovi spazi funzionali ad attività esistenti (limite minimo 50.000 euro / limite massimo 600.000 euro); Tipologia B – Interventi di riqualificazione, ammodernamento e abbellimento degli spazi esistenti (– limite minimo 20.000 euro / limite massimo 600.000 euro); Tipologia C – Interventi di riconversione di proprie attività (limite minimo 30.000 euro / limite massimo 300.000 euro).
In merito alla possibilità di variazione dei programmi di investimento, entrambi i bandi (punto 9.3) prevedono la possibilità di compensazione, anche totale tra l'importo delle diverse iniziative ammissibili (A, B, C) nonché tra spese di natura immobiliare e mobiliare.
La raccolta delle domande - avviata il 5 novembre 2020 per il "Bando qualità - settore ricettivo" e il 13 novembre 2020 per il "Bando qualità - settore commercio e servizi" - si è conclusa in data 31 marzo 2021; complessivamente sono state finanziate n. 482 domande per un contributo complessivo pari a circa 16,5 milioni di euro ("Bando qualità – settore commercio e servizi") e n. 376 domande per un contributo complessivo pari a 23,4 milioni di euro ("Bando qualità – settore ricettivo).
Alla luce delle incertezze derivanti dalla grave crisi internazionale, da cui la difficoltà per molti operatori economici di portare a termine le spese degli interventi previsti nei termini stabiliti, con deliberazione di Giunta provinciale n. 487 di data 25 marzo 2022 sono stati prorogati, per entrambi i bandi, i termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative rispettivamente al 31 marzo 2023 e 31 maggio 2023 (inizialmente fissati rispettivamente al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022 - come indicato al punto 8.2, comma 1 e 4, di entrambi gli allegati parte integrante delle DGP 1621/2020 e DGP 1622/2020 e successivamente prorogati rispettivamente al 30 giugno 2022 e 31 agosto 2022, come previsto al punto 6. della deliberazione di Giunta provinciale n. 918 del 28 maggio 2021).
Stanti le rendicontazioni ad oggi pervenute, la previsione di differenti tipologie di spesa – in particolare per quanto riguarda le frequenti situazioni di allestimento di spazi all'aperto, finalizzati al rispetto delle misure sanitarie di contenimento dei contagi COVID-19 - ha determinato in taluni casi criticità interpretative relativamente alla corretta allocazione ed esatta ripartizione degli investimenti rispetto alle tipologie previste dai bandi, considerato anche il profilo urbanistico di tali interventi.
Alla luce di tali criticità, la previsione di differenti soglie minime di spesa ha generato, in fase di rendicontazione, problematicità legate al loro mancato raggiungimento. Tale differenziazione risulta peraltro disallineata rispetto all'ampia possibilità di modifica degli interventi previsti, consentita dalle disposizioni dei bandi che prevedono la possibilità di compensazione totale tra voci di spesa di tipologie differenti (A, B, C).
Visto quanto sopra esposto nonché il gravoso periodo di difficoltà, economico e sociale, dovuto all'emergenza pandemica, che caratterizza tanto il settore ricettivo che quello commerciale, si ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità, nel caso in cui in fase di rendicontazione delle spese si riscontri una diversa allocazione dell'investimento rispetto alla/e tipologia/e indicate in domanda, mantenere il limite minimo originario di spesa, qualora più favorevole all'impresa richiedente il finanziamento, a condizione che l'investimento risulti corrispondente alle finalità di miglioramento qualitativo dei servizi e dell'offerta resi, come previsto dai rispettivi bandi.
Con riferimento ai Bandi qualità in Trentino, si precisa infine che rimane valido quanto altro riportato nelle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1621/2020 e n. 1622/2020 e s.m..
Si precisa infine che :
- le modifiche relative alla ridefinizione dei vincoli, si applicano alle domande di contributo con vincoli relativi alle annualità 2020, 2021, così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 176/2022;
- le modifiche relative ai Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale, entrano in vigore per le domande di contributo presentate successivamente all'implementazione della piattaforma informatica;
- le specifiche tecniche relative ai livelli minimi di spesa definiti per i Bandi qualità in Trentino, si applicano a tutte le domande di contributo, anche quelle per le quali è stata presentata la rendicontazione ma non è intervenuta la liquidazione del contributo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e visti i pareri dei servizi di staff con particolare riferimento alle indicazioni del Servizio Legislativo giusta nota prot 538616 di data 1 agosto 2022;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità di ridefinizione dei vincoli previste dalla deliberazione della Giunta provinciale 11 febbraio 2022, n. 176, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1.;
2. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione di Giunta provinciale n. 176/2022;
3. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 804/2020, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 2.;
4. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 804/2020 e s.m.;
5. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente ai bandi Qualità in Trentino settore ricettivo e settore commercio e servizi (approvati rispettivamente con D.G.P. n . 1621/2020 e n. 1622/2020 e s.m.) nel caso in cui in fase di rendicontazione delle spese si riscontri una diversa allocazione dell'investimento rispetto alla/e tipologia/e indicate in domanda, la possibilità di mantenere il limite minimo originario di spesa, qualora più favorevole all'impresa richiedente il finanziamento, a condizione che l'investimento risulti corrispondere alle finalità di miglioramento qualitativo dei servizi e dell'offerta resi, come previsto dai rispettivi bandi;
6. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nelle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1621/2020 e s.m. e n. 1622/2020 e s.m.;
7. di stabilire, che:
   - le modifiche relative alla ridefinizione dei vincoli, di cui al precedente punto 1), si applicano alle domande di contributo con vincoli relativi alle annualità 2020, 2021, così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 176/2022;
   - le modifiche relative ai Criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale, di cui al precedente punto 3), entrano in vigore per le domande di contributo presentate successivamente all'implementazione della piattaforma informatica;
   - le specifiche tecniche relative ai livelli minimi di spesa definiti per i Bandi qualità in Trentino, di cui al precedente punto 5), si applicano a tutte le domande di contributo, anche quelle per le quali è stata presentata la rendicontazione ma non è intervenuta la liquidazione del contributo;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Delibera n. 1419 dd. 5 agosto 2022

O G G E T T O:

L.p. n. 6/99 - modifiche ai Criteri per gli aiuti per investimenti fissi, modifiche ai Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale l.p. 6/99, modifiche ai Criteri per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo.

Il Relatore comunica: la Provincia, con legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “legge provinciale sugli incentivi alle imprese” promuove l’attività d’impresa, anche attraverso il sostegno agli investimenti fissi e alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

Con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2804/2005 e s.m. - n. 1911/2012 e s.m. - n. 916/2021 e s.m., sono stati approvati rispettivamente, ai sensi della legge provinciale n. 6/99, i Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Norme di carattere generale, i Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Aiuti per per investimenti fissi ed i Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai Criteri per gli aiuti agli investimenti fissi, si rende necessario adeguare la disciplina concernente la procedura negoziale, prevista al punto 7.2.4 degli stessi, allineandola con quanto previsto dai Criteri delle norme di carattere generale e dai Criteri per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo.

I citati Criteri per gli aiuti agli investimenti fissi prevedono inoltre, al punto 8.2, commi 1 e 2, che la bancabilità, il contratto di mutuo (in caso di negoziale) e l’eventuale titolo abilitativo siano richiesti al termine della fase istruttoria. Tale previsione contribuisce ad allungare i termini del procedimento in quanto non vi è l'immediata percezione della necessità del documento, seppure questo risulti normalmente citato anche nella lettera di avvio del procedimento stesso. Si propone pertanto di prevederne la presentazione fin da subito, pur con effetto non bloccante per il perfezionamento dell’istruttoria tecnica.

Nello specifico, le modifiche sopra illustrate sono riportate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1., lettera da A. a F..

Per quanto attiene alla disciplina relativa alle liquidazioni dei contributi, previste dai Criteri per gli aiuti agli investimenti fissi e dai Criteri per gli aiuti per la promozione e la ricerca, risulta altresì necessario prevedere delle specifiche tecniche che chiariscono le disposizioni operative.

Per la procedura negoziale, è necessario precisare in entrambi i Criteri che, fatte salve diverse disposizioni dell’accordo negoziale, ciascuna rata del contributo (scaduta) può essere liquidata solo previo accertamento del rispetto dei vincoli verificabili alla data della liquidazione, come definiti dall’accordo negoziale.

Relativamente alla procedura valutativa, prevista dai Criteri investimenti fissi, si deve inoltre distinguere tra prima liquidazione, a seguito della rendicontazione, e liquidazioni successive. In fase di prima liquidazione sono disposte tutte le verifiche previste dai Criteri in ordine alla regolare esecuzione del progetto finanziato. Nelle liquidazioni successive alla prima, oltre alle verifiche disposte da normative di carattere generale, è verificata la continuità del soggetto beneficiario come risultante dal Registro delle imprese; altre verifiche possono essere disposte a campione nell’ambito dell’attività di vigilanza del rispetto degli obblighi previsti.

Inoltre, per entrambe le procedure negoziale e valutativa previste dai Criteri per gli aiuti agli investimenti fissi e dai Criteri per gli aiuti per la promozione e la ricerca, i vincoli economico - finanziari si considerano verificabili in riferimento agli esercizi già conclusi. In ogni caso, in sede di prima

liquidazione (in fase di rendicontazione), deve essere disposta la verifica relativamente ad almeno una annualità dei vincoli previsti.

Si ritiene infine necessario, per entrambe le procedure negoziale e valutativa e per entrambi i Criteri investimenti fissi e Criteri promozione e ricerca, individuare delle specifiche modalità di individuazione della decorrenza dei vincoli economico - finanziari.

Le modifiche sopra illustrate, che interessano i Criteri per gli aiuti agli investimenti fissi, sono riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1., lettere G., H., I.. Le modifiche che si propongono di apportare ai Criteri per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo, sono riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 3., lettera A. e F..

OMISSIS

Si precisa infine che : - le modifiche relative agli Aiuti per per investimenti fissi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, si applicano a tutte le nuove domande e a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle domande già presentate;

OMISSIS

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e visti i pareri dei servizi di staff con particolare riferimento alle indicazioni del Servizio Legislativo giusta nota prot 538616 di data 1 agosto 2022;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazione espresse in premessa, i Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per per investimenti fissi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (approvati con D.G.P. n. 1911/2012 e s.m.), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 1.;
2. di stabilire, che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione di Giunta provinciale n. 1911/2012 e s.m.;
3. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale (approvati con D.G.P. n. 2804/2005 e s.m.), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 2.;
4. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2804/2005 e s.m.;
5. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo (approvati con D.G.P. n. 916/2021 e s.m.), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, punto 3.;
6. di stabilire che rimane invariato quanto altro riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 916/2021 e s.m.;
7. di stabilire, che: - le modifiche relative agli Aiuti per per investimenti fissi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, di cui al precedente punto 1), si applicano a tutte le nuove domande e a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle domande già presentate; - le modifiche relative ai Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale, di cui al precedente punto 3), si applicano a tutti i nuovi accordi negoziali, nonché a quelli già sottoscritti con vincoli ancora in essere; - le modifiche relative ai Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo, di cui al precedente punto 5), si applicano a tutte le domande presentate dal 1° luglio 2021, ad eccezione delle modifiche relative alle modalità di liquidazione delle rate (punto 3. dell'Allegato, lettera A.) che si applicano a tutte le nuove domande e, quale indirizzo organizzativo ai sensi del punto 14, comma 1, dei Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale, anche a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle domande già presentate a valere su criteri

precedenti a quelli approvati con deliberazione n. 916 di data 28 maggio 2021 e ss.mm.; 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.